

L'opera di Mario Grandi: una «notevole precisione tecnica» al servizio della priorità valoriale della persona

The work of Mario Grandi: “remarkable technical precision” in the service of prioritizing the value of the person

Luca Nogler

Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università di Trento

ABSTRACT

Il contributo esamina l'opera scientifica del giuslavorista Mario Grandi. Si prospettano due ipotesi di fondo: che la notevole coerenza argomentativa dell'autore abbia tratto giovamento dal fatto che Grandi fu allievo dello storico dell'economia Mario Romani. In secondo luogo, si pone in risalto come le tesi sostenute da Grandi nell'ambito del diritto sindacale siano state influenzate dalla concezione che caratterizzò inizialmente la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. L'elemento che unifica e caratterizza tutto il pensiero di Grandi consiste comunque nel valore assiologico della persona umana che viene intesa, specie nei suoi ultimi scritti, in senso relazionale.

Parole chiave: rapporto di lavoro – subordinazione – sindacato – contratto collettivo – personalismo.

The paper examines the scientific work of employment and labour lawyer Mario Grandi. Two basic hypotheses are put forward: that the author's remarkable coherence of argumentation benefited from the fact that Grandi was a pupil of the economic historian Mario Romani. Secondly, it is pointed out that Grandi's theses in the field of trade union law were influenced by the conception that initially characterised the Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. The element that unifies and characterises all Grandi's thought consists, however, in the axiological value of the human person, which is understood, especially in his later writings, in a relational sense.

Keywords: employment relationship – subordination – trade union – collective contract – person doctrine.

SOMMARIO:

1. L'esperienza nel sindacato nuovo. – 2. L'acribia scientifica tipica dello storico dell'economia. – 3. La sua riconosciuta «notevole precisazione tecnica». – 4. Il suo corpo a corpo con le «incongruenze concettuali» del pensiero giuslavoristico sul rapporto di lavoro. – 5. Il suo contributo al pensiero gius-sindacale. – 6. Un autore di passaggio dal tomismo al neo-tomismo? L'autonomia valoriale della «persona».

1. *L'esperienza nel sindacato nuovo*

Per discorrere dell'opera, caduta in un ingiusto oblio quando invece dà ancora molto da pensare, di Mario Grandi (d'ora in poi: G.) appare quanto mai opportuna una prima rapida occhiata alla sua biografia. Eccone un brevissimo riassunto. La sua storia s'avvia in una «famiglia di piccoli agricoltori modenesi», prosegue con una formazione scolastica che fino alla laurea¹ si svolge all'interno d'istituzioni d'impronta cattolica e, infine, sbocca in percorso professionale di studioso con la presa di servizio presso il *Servizio studi* della *Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori*. Risaliamo a sessantacinque anni fa e, più precisamente, al 20 novembre del 1955, anno in cui, tra l'altro, «circa la metà della popolazione attiva» risultava ancora «addeba all'agricoltura»² e il nostro paese ancora risentiva del clima connotato dell'«accantonamento di un confronto reale» tra le tre culture – cattolica, marxista e liberale – che concorrevano tra loro formando quello che si può chiamare una situazione di pluralismo conflittuale³. Lì G. rimase, fino al giugno del 1965 in veste di funzionario, e poi, sino al novembre del 1968, in qualità di consulente. Nel frattempo, sempre nel 1965, egli aveva iniziato a far parte, per conto della stessa CISL, del *Comitato Economico e Sociale della Comunità Europea*, as-

¹ La tesi fu svolta sul tema del *Recesso unilaterale dal contratto*. Spicca nell'opera di G. il continuo tentativo di indirizzare l'attenzione della dottrina giuslavoristica verso i passaggi che il suo relatore, il giusnaturalista cattolico Domenico Barbero (v. il medaglione di R. CATERINA, in *Dizionario bibliografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Il Mulino, Bologna, 2013, 166 ss.), a sua volta allievo di Ludovico Barassi, aveva dedicato al contratto di lavoro. Citatissimo nella monografia del 1972 su *Le modificazioni del rapporto di lavoro*, I, *Le modificazioni soggettive*, Giuffrè, Milano, G. lo chiamò in causa anche, tra l'altro, in *Dal contratto di lavoro ad una «scienza» del diritto del lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2001, 536.

² *Il sindacalismo democratico*, Edizioni della CISL, Roma, 1955, 185.

³ R. RUFFILLI, *L'esperienza storica del pluralismo sociale nell'Italia contemporanea: pluralismo sociale e potere statale dopo l'unità*, in *Il pluralismo sociale nello Stato democratico*, Vita e Pensiero, Milano, 1980, 50-51.

solvendo ad una funzione che ne curvò per sempre l'impostazione, anche scientifica, in senso transnazionale. Il suo saggio su *Comparazione giuridica e diritto del lavoro* del 1996⁴ non fu il frutto di circostanze di breve respiro – ad esempio, l'invito ad un convegno – ma la *summa* teorica di un impegno pluri-decennale, testimoniato, tra l'altro, dalla sua duratura appartenenza a reti transnazionali di ricerca, fatto che non era comune alla sua (come, invero, neppure lo è alla mia) generazione di giuslavoristi. Sia l'impegno presso il *Comitato Economico* che la sua collaborazione con il *Centro Studi* fiorentino di via della Piazzola 71, vissuto da G. come «una sede quasi universitaria o parauniversitaria»⁵, si conclusero, infine, nell'anno spartiacque che segnò un prima e un dopo per il nostro diritto del lavoro: il 1970.

Tornerò più avanti sull'atteggiamento di “appartenenza critica” che G. mantenne nei confronti della CISL. Intanto, mi premeva rievocare la palestra in cui egli maturò, ed assimilò, l'ottica dalla quale avrebbe poi sempre guardato alla ricerca, ad iniziare da quella gius-sindacale. Fu nelle temperie del bipolarismo sindacale, a tratti anche aspro, del decennio 1955-1965⁶, che G. maturò la convinzione, profondissima, che l'alfa e l'omega del diritto sindacale si ritrovano nell'istituto privatistico della rappresentanza e, quindi, nel principio della libertà sindacale (individuale). Ognuno di noi è frutto di stratificazioni infinite, di bivi presi e mancati, di scelte fatte, evitate o subite, incontri inattesi e definitivi. Ma è noto che alcuni di questi ultimi incidono in profondità sul nostro di modo di vivere l'emotività, con cui combattiamo quando assumiamo l'atteggiamento razionale del ricercatore. Proprio nel decennio testé ricordato anche lo studioso modenese intesse legami umani e scientifici che ebbero su di lui un impatto decisivo tanto da condizionarne – posso sbagliare ma è un'ipotesi che mi sembra molto plausibile – il modo d'intendere il diritto sindacale (v. *infra* § 5); si tratta di una premessa assiomatica che lo relegherà sempre in una posizione (fieramente) minoritaria. Decisivo fu, in particolare, il fatto che la sua iniziazione professionale si svolse accanto a colui che diresse dal 1950 al 1969 entrambe le strutture in cui G. diffuse il suo primo impegno lavorativo: Mario Romani.

È noto che per l'assemblaggio e la programmazione iniziale della CISL Dossetti chiese a «padre Gemelli (...) di mettere a disposizione qualcuno che

⁴In *Arg. dir. lav.*, n. 1, 1 ss.

⁵Intervista videoregistrata a Mario Grandi il 29 aprile 2009 presso la Biblioteca Mario Romani del Centro Studi Cisl.

⁶*Il sindacalismo democratico*, cit., 28: «oggi sono in campo due grandi modi d'essere del movimento sindacale (...): il sindacalismo “libero” e democratico e il sindacalismo comunista».

potesse dare una mano a Pastore e questo era Mario Romani». Scrisse a tal proposito Gino Giugni: nella scelta di modernizzazione del sindacato, Pastore «ebbe un valido sostegno dalle teste d'uovo della covata dossettiana, che, come Glisenti o De Cesaris, si erano trasferiti alla guida dei settori studi e formazione del nuovo sindacato. La più profonda influenza, anche se svolta nella penombra, fu tuttavia quella esercitata da Mario Romani, un professore della Cattolica, democristiano fino al midollo e neppure tanto di sinistra; a lui si deve il principale contributo all'elaborazione di una dottrina per un sindacato industriale, non ideologico, contrattualista, ma capace di programmare rivendicazioni "qualitative" e non soltanto salariali, muovendosi in parallelo con lo sviluppo in atto nel paese»⁷.

Perché proprio uno storico dell'economia? In verità il settore scientifico-disciplinare non contò nulla. Romani si era distinto come direttore della rivista dell'Istituto sociale ambrosiano *Realtà sociale oggi*⁸ e, soprattutto, era una delle poche persone fidate che avesse vissuto dal vivo il capitalismo ragionevole che si era affermato negli Stati Uniti che rappresentava il faro del polo al quale guardava il movimento sindacale cattolico italiano che (a) non poteva più attingere alla screditata esperienza tedesca come aveva, invece, fatto nel suo primo periodo storico⁹ e (b) doveva scrollarsi di dosso la tendenza al corporativismo che era stato storicamente sconfitto.

Non dimentichiamo che la corrente democratica della CGIL era già stata protagonista dello strappo consistente nella partecipazione alla conferenza sindacale londinese del 1948 per l'attuazione in Europa del piano *Marshall*¹⁰. Proprio l'esperienza americana aveva fatto maturare a Romani un punto di vista esterno, convalidato dalla storia di quel paese, che era alternativo alla «cultura autarchica»¹¹ e corporativa che era stata perseguita dal nostro paese du-

⁷ *Il Rebus della Cisl*, in *La Repubblica*, 29 gennaio 1980; riprendo la citazione da F. LISO, *Una pagina della storia del diritto del lavoro*, in *Studi in onore di Oronzo Mazzotta*, in corso di stampa, nt. 5. A

⁸ Su questo ma anche più in generale sulla figura di Romani cfr. A. FERRARI, *Mario Romani e la «modernità*», in *Bollettino dell'archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia*, 2007, n. 3.

⁹ Una sempre proficua lettura è rappresentata da M.L. SANSEVERINO, *Il movimento sindacale cristiano*, Zuffi, Roma, 1950; il racconto dall'interno di G. VALENTE, *Aspetti e momenti dell'azione sociale dei cattolici in Italia (1892-1926)*, a cura di F. MALGERI, Cinque Lune, Roma, 1978 è interessante per chi vuole ricostruire le radici cattoliche del corporativismo nonché l'interlocuzione con Mussolini nella prima metà degli anni Venti.

¹⁰ *Il sindacalismo democratico*, Edizioni della CISL, Roma, 1955, 49.

¹¹ P. MERLI BRANDINI, *Intervista*, intervista a cura di S. TAGLIAVINI, 27 marzo 2012 (<http://>

rante il Ventennio. Qui entra forse il gioco l'indole – descritta da G. come intrisa di «realismo critico»¹² – di Romani che era sospettoso nei confronti delle sovrastrutture giuridiche statali e il quale credeva fermamente che per incidere sulla realtà il sindacato dovesse acquisire un reale potere contrattuale grazie al quale perseguire rivendicazioni attente ad una «visione di politica generale economica e finanziaria»¹³ e, quindi, anche alla necessità di aumentare la produttività¹⁴. Nel linguaggio dogmatico della dottrina sociale della Chiesa tutto ciò veniva espresso come necessità di perseguire lo sviluppo dell'intera personalità del lavoratore. Non a caso la rottura tra Romani e la CISL si consumerà nel corso della seconda metà degli anni Sessanta in corrispondenza al momento in cui l'organizzazione rivendicò aumenti retributivi puramente monetari che obliteravano in quanto tali sia gli effetti inflattivi sia i necessari guadagni di produttività. Più in generale, Romani fu critico nei confronti della generalizzazione delle specifiche esigenze del lavoro industriale così come nei confronti di una curvatura sociale dello Stato che non tenesse in debito conto il profilo della sua sostenibilità finanziaria. Romani «non fu mai un intellettuale, cioè un pensatore a tavolino, e tanto meno un intellettuale organico»¹⁵. Lo

www.bollettinoadapt.it/colloquio-con-pietro-merli-brandini/). Merita a tal proposito riportare il quadro disegnato da F. ARCHIBUGI, in *Intervento*, in M. SCARLATTI (a cura di), *L'Ufficio Studi e il Centro Studi Cisl nella testimonianza dei protagonisti degli anni '50-'60*, Firenze, 2009 (https://www.centrostudi.cisl.it/attachments/article/17/Quaderni_12.pdf), 24: «dopo che Fanfani, divenuto Presidente del Consiglio, ebbe inviato Glisenti in Lussemburgo come direttore generale della CECA, all'Ufficio Studi Cisl nel 1951 rimanemmo solo io e Romani, poi si unirono a noi Benedetto De Cesaris, che si occupava di diritto del lavoro, e il dottor Mari, che era un bravo statistico. Nonostante ciò, questo primo anno trascorse senza che l'Ufficio Studi ingranasse, anche perché Pastore doveva ancora consolidare le sue posizioni, alla luce dei contrasti con Ravelli e Donat-Cattin. Nel 1953, nel corso di un consiglio generale della Cisl a Ladispoli, conobbi Pietro Merli Brandini, che entrò a fare parte dell'Ufficio Studi come il vero e proprio sindacalista della situazione».O

¹² M. GRANDI, *Stato democratico e azione sindacale: l'autonomia dell'azione collettiva*, in A. CIAMPANI (a cura di), *Mario Romani. Il sindacalismo libero e la società democratica*, Edizioni Lavoro, Roma, 2007, 54.

¹³ Così negli anonimi *Appunti sull'evoluzione del sindacato* del 1951 (poi ripubblicati nel 1981 dalle Edizioni Lavoro da cui cito e quindi 75) che vengono unanimemente attribuiti a Mario Romani.

¹⁴ Per una critica sferzante alla politica sindacale di perseguimento del mero salario monetario cfr. *Il sindacalismo democratico*, cit., 152, un libretto che risente con evidenza del contributo di Romani.

¹⁵ È il giudizio di una persona che gli era intimamente legata, S. ZANINELLI, *Mario Romani*, in *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980. II, I Protagonisti*, Marietti, Casale Monferrato, 1982, 552.

hanno sottolineato tutti coloro che hanno collaborato con lui. Lo stesso G. affermò che egli «non ha mai appartenuto a quella specie di intellettuali che separano le idee dalla realtà o che alla realtà sovrappongono schemi mentali pre-costituiti»¹⁶. E questo è il modello di etica professionale che ispirò sempre anche il Nostro studioso modenese. Queste ragioni, tipiche del suo approccio di ricerca, spiegano, tra l'altro, la proverbiale acribia scientifica di G. Il suo stile d'argomentazione giuridica fu sempre attentissimo a documentare ogni asserzione e ricorda in effetti da vicino il modo di procedere dello storico. Ben inteso, G. rilevava ma non ostentava mai erudizione ed anche per questo i suoi scritti trattano in modo scorrevole temi tradizionalmente ostici della nostra materia.

Invero, lo stesso G. non nascondeva affatto «l'affinità di pensiero tra il maestro prematuramente scomparso e l'allievo»¹⁷. Ci tenne, anzi, ad esplicitare che non perse mai «i contatti con l'Organizzazione, alla quale mi sono sempre sentito profondamente legato, anche come studioso» ma soggiunse che «in particolare, sono sempre stato in contatto con il prof. Mario Romani fino alla sua scomparsa; un Maestro che ha influito sulla mia formazione culturale con l'insegnamento e con l'esempio in tanti anni di collaborazione»¹⁸. Per quanto, infine, più conta ai fini di questo scritto, G. non rinnegò mai il modo in cui Romani concepì il nuovo che doveva connotare la CISL. G. non se ne distanziò neppure quando lo stesso Romani entrò in rotta di collisione con la linea che prese il nome di «potere contro potere» sostenuta da Bruno Storti e da Luigi Macario che sospinsero in prima linea l'*enfant prodige* Pierre Carniti. Figura quest'ultima notoriamente molto carismatica che riuscì, addirittura, a spostare, in nome dell'operaio comune, la CISL più a sinistra della stessa

¹⁶ M. GRANDI, *Stato democratico e azione sindacale*, cit., 52.

¹⁷ M. SCOTTI, *In ricordo di Mario Grandi*, in *Dir. rel. ind.*, 2011, 301. Sulla figura di M. Romani v. S. ZANINELLI, V. SABA, *Mario Romani. La cultura al servizio del "sindacato nuovo"*, Rusconi, Milano, 1995.

¹⁸ M. GRANDI, in *Intervento*, in M. SCARLATTI (a cura di), *L'Ufficio Studi e il Centro Studi Cisl nella testimonianza dei protagonisti*, cit., 33. È mio dovere soggiungere che G. era legato al Trentino dal quale vi sto parlando perché soggiornava sempre nel periodo estivo in una frazione del comune di Pejo il cui nome è da ricondurre a un prediale romano dal personale *Strambus*, Strombiano. G. ebbe, tra l'altro un ruolo anche nell'Università di Trento perché, su indicazione di Romani, fece parte del comitato tecnico che impostò inizialmente la Facoltà di economia e commercio dove insegnò il suo amico Pietro Nervi, docente di economia agraria che apparteneva al gruppo che frequentava il centro studi fiorentino, autore nel 1971 di un apprezzato libro insieme a A. ZANIBELLI, su *Il salariato agricolo nella valle padana*, F. Angeli, Milano. L'ho sentito poco prima del convegno ed era molto contento del fatto che un docente dell'Università di Trento sia stato coinvolto in questa iniziativa.

CGIL. Nella frattura interna alle categorie della CISL che ne conseguì, G. s'accasò tra i giuseppini (altri, sempre nel gergo cislino, parlano di sangiuseppini) che, su iniziativa proprio di Romani, si riunirono a Firenze il 19 marzo del 1971 per tentare di contrastare l'incombente – al tempo sembrava realmente imminente – unità sindacale. Il gruppo trovò poi rifugio presso la Fondazione Pastore.

Nella CISL, che è un sindacato di categorie, si scontrarono tra loro, in particolare, le due categorie, da un lato, dei lavoratori e dei braccianti agricoli (FISBA) e, dall'altro, dell'operaio (comune) dell'industria metalmeccanica. Nel combattutissimo congresso confederale del 1969, che segnò la fine sia della collaborazione di Romani con la centrale confederale della CISL sia delle comuni settimane formative della FISBA e della CISL, Amos Zanibelli si prodigò con sincera generosità per salvare l'alleanza tra le due categorie antagoniste¹⁹. Tuttavia, quella parte della CISL che guardava a Romani perse allora la *leadership* del “nuovo” a favore dell'ideologia del sindacato unitario, di cui Storti aveva accolto fin dal 1965 la vocazione a fare politica in prima persona tanto che sospinse la CISL a proclamare l'incompatibilità tra responsabilità sindacali e cariche politiche²⁰. L'aggettivo “nuovo” restò ma con una capriola stilistica venne spostato dai fautori dell'unità sindacale prima del sindacato come a significare che quest'ultimo era assunto a variabile indipendente dell'arena politica ed aveva dismesso le vesti di “semplice” agente in nome e per conto dei soci (o, nei casi della CGIL e della UIL, del partito). Il sindacato a vocazione unitaria si concepiva ora come l'interprete dell'intera classe operaia²¹ relegando in posizione minoritaria i giuseppini. Alla settimana di aggiornamento della dirigenza della FISBA-CISL dell'ottobre del 1970, Zaninelli espresse la concezione minoritaria osservando che «la classe, come tale, è un'astrazione. Quelli che interessano sono gli uomini con i loro concreti bisogni, le loro esigenze che devono essere razionalizzate. Non interessa quello che istintivamente la gente esprime, anche perché quello che esprime in molti casi è senza sbocchi operativi»²². Da parte sua Romani osservò che «i manda-

¹⁹ Lo rammenta F. MARINI in A. CARERA, G. FUMI, M. L. MAROGNA (a cura di), *Percorsi di un uomo. Scritti, interventi, testimonianze*, FISBA CISL, Cremona, 1988, 1039.

²⁰ Il ruolo di Storti emerge anche nei ricordi del figlio C. Storti, *Bruno Storti e la Cisl*, Edizioni Lavoro, Roma, 2013.

²¹ Sia consentito il rinvio a L. NOGLER, *Statuto dei lavoratori e ideologia del “nuovo sindacato”*, in *Costituzionalismo.it*, 2020/1.

²² S. ZANINELLI, in FISBA-CISL (a cura di), *La società italiana e il sindacato, oggi*, Roma, 1970, 40.

ti, le deleghe, le rappresentanze, decide il cittadino a chi li vuole dare, come li vuole dare, a che titolo li vuole dare e in questo quadro il nostro lavoro sindacale non ha bisogno di riconoscimenti legislativi, perché la legittimazione è nell'azione di miglioramento e di promozione»²³. Quest'ultimo profilo era cruciale anche nella costruzione giuridica del fenomeno sindacale che fu propugnata da G. I suoi scritti di diritto sindacale, persino gli ultimi, furono speziati da un freno conservatore nei confronti della politica di sostegno legislativo al sindacato. Lo studioso modenese non si stancò mai di ribadire che la capacitazione del sindacato viene alimentata dal socio. La *mission* tipica di un'organizzazione che ambisce a definirsi come "sindacale" consisteva per lui nel selezionare le rivendicazioni di maggior impatto concreto per la vita dei suoi soci. Al tempo del sindacato nuovo tale razionalizzazione ebbe per lo più luogo durante le settimane formative fiorentine le quali servivano anche a mettere a punto le piattaforme alle G. diede il suo apporto di giurista-tecnico al servizio del sindacato.

D'altra parte, occorre anche contestualizzare la posizione opposta che vedeva ormai nell'assemblea l'organo di base del sindacato. Questo passo si giustificava nei teorici – non più del sindacato nuovo ma – del nuovo sindacato per via della situazione di imminente unità sindacale allorché i lavoratori dell'unità produttiva «se non sono tutti iscritti lo diventeranno quasi tutti perché l'organizzazione sindacale unitaria avrà un appello enorme. Quindi in realtà si realizzerà anche una coincidenza fra il movimento di classe e l'organizzazione sindacale»²⁴. Per ragioni che non è qui il caso di riprendere la prospettiva dell'unità sindacale non si realizzò e il Segretario generale della FISBA, Paolo Sartori, dopo la frenata che l'unità sindacale subì per via della svolta dell'EUR nel 1978, auspicò il ritorno al sindacato di partecipazione negoziale. Egli non esitò, anzi, a giudicare quest'ultima concezione del sindacato come quella «intrinsecamente valida». Lo rammento perché è indicativo del rischio nel quale poteva ora incorrere i romaniani o nostalgici del sindacato nuovo: ipostatizzare il loro modello teorico di sindacato, senza considerare quel che era accaduto nel decennio 1965-1975. Trovo insomma che questa subitanea rivendicazione di Sartori sia emblematica del fatto che la concezione del sindacato nuovo era intrisa di un'aspirazione giusnaturalistica che era destinata in quanto tale a restare non corrisposta. Gian Primo Cella, carnitiano di ferro ma anche fine studioso delle relazioni industriali, descrive bene il tutto, quando osserva: «la grandezza di Romani sta nell'aver pensato al sindacato, negli ultimi anni

²³ M. ROMANI, in FISBA-CISL (a cura di), *La società italiana e il sindacato*, oggi, cit., 59.

²⁴ G. GIUGNI, in *La contrattazione collettiva articolata*, Giuffrè, Milano, 1971, 27.

Quaranta, con una apertura mentale, una informazione e una formazione, una scelta di letture assolutamente straordinarie, neanche immaginabili allora in Italia. Qui c'era davvero un segno di modernizzazione autentica. Man mano però che si avanza negli anni Cinquanta e si entra nei Sessanta, questa visione educativo-prescrittiva, quel parlare di “rispetto dello sviluppo”, di “attesa delle trasformazioni inevitabili”, eccetera, tutto questo appare distante dalla realtà»²⁵. Debbo, infine, riferire che un sindacalista allievo di G. riferisce che nel 1994, confidandosi con un altro noto giuseppino (Vincenzo Saba) rivendicò che il loro gruppo aveva salvato la CISL dall'unità sindacale, ma ammise anche quei tormentati anni avevano segnato una discontinuità tale da rendere irrecuperabile lo spirito originario del sindacato nuovo²⁶. Da allora, è passata tanta acqua sotto i ponti, una quantità tale che qualsiasi astrazione postuma rischierebbe di operare un'eccessiva semplificazione ovvero di isolare impropriamente certi fatti dal loro contesto storico facendone perdere la genetica complessità. È però quantomeno plausibile che la pratica periferica (spesso: clientelare) della CISL del decennio 1955-1965 fosse, in realtà, distante «dai modelli di *industrial unionism* elaborati dall'ufficio studi centrale»²⁷ ed è ormai giudizialmente comprovato che alcuni protagonisti di primo piano degli ambienti attigui al sindacato nuovo predicavano bene, magari denunciando le molte «omissioni colpevoli (il cui peso (...) si sta scaricando sulle prossime generazioni»²⁸), ma operarono poi in tutt'altra direzione. Propendo, infine, a pensare, che la CISL arrivò all'appuntamento con l'autunno caldo con una struttura ancora troppo accartocciata dentro l'universo politico democristiano

²⁵ Il giudizio di G.P. CELLA si trova in *Intervista* dell'11 giugno 2008, in <http://www.fim-cisl.it/wp-content/uploads/2015/10/Gianprimo-Cella.pdf> dove riferisce anche della grande freddezza che contraddistingueva il rapporto tra Carniti e Romani.

²⁶ Così G. GRAZIANI, curatore della raccolta di scritti di G. intitolata *Sindacalismo libero, legge e contrattazione collettiva*, Agrilavoro, Roma, 2003 – sul sito dell'«9 marzo» un gruppo di ex sindacalisti della CISL che si costituì dopo le note vicende sul tentativo di fusione tra la FAI e gli edili e che molto si è occupato della dolorosa storia di Fausto Scandola che si può leggere in G. GRAZIANI, *Prender parola. Il metodo Scandola*, Bonomo Editore, Bologna, 2017 il quale, dopo aver letto una prima versione di questo scritto, mi ha scritto che «il colloquio fra Grandi e Saba a quale ho assistito non era “dieci anni dopo” la riunione dei giuseppini, ma nel 1994 (posso dire la data, il 14 ottobre, di ritorno da un convegno della Fisba che si tenne a Fiuggi dove, alla vigilia di uno sciopero generale contro il governo Berlusconi, Grandi parlò degli scioperi generali come strumento inadeguato al nuovo sindacalismo; e molti in sala non la presero bene)».

²⁷ G. BERTA, *Lavoro solidarietà conflitti*, Officina edizioni, Roma, 1983, 127.

²⁸ A. CALOIA, *Il sindacato e la sfida della “modernità”*, in S. ZANINELLI, V. SABA, *Mario Romani*, cit., 9.

e, soprattutto, impreparata ad agire con la necessaria autonomia dall'obiettivo della conquista del consenso politico nel nascente contesto dello Stato sociale.

Comunque sia, gli anni Settanta segnarono l'affermarsi di quella che il carnitiano Bruno Manghi, in un suo libro di grande successo in cui descrive il sindacato come ripiegato su problemi di immagine e disinteressato alla costruzione di politiche, descrisse come la nuova élite interna²⁹ che diede avvio ad un lento ma inesorabile processo di distacco dei quadri direttivi dai luoghi di lavoro. La distanza accumulata al giorno d'oggi è tale da sembrare addirittura incolmabile. Diciamolo con franchezza, l'attuale deriva commissariale nei confronti delle strutture dissidenti, la frequenza dei deferimenti ai probiviri e l'uso formalistico di questi ultimi che emerge dal caso Scandola³⁰, così come sia lo spostamento ormai irreversibile del potere interno in capo al livello confederale a discapito di quello delle federazioni di categoria (dove si vive la contrattazione collettiva) sia la glorificazione di una bilateralità chiaramente sbilanciata nella direzione del finanziamento delle strutture interne, per non parlare dell'autodeterminazione dei compensi dei componenti della segreteria nazionale (con un occhio particolare ai riflessi sul trattamento pensionistico), dell'aggiornamento dei presupposti temporali dell'aspettativa sindacale non retributiva in funzione dell'accredito dei contributi previdenziali figurativi ed, infine, del ruolo, ormai sempre decisivo, della Federazione dei pensionati, segnalano che G. ebbe uno sguardo lungo. Il suo pessimismo finale espresso con l'immagine di «un sindacalismo tutto concentrato sulla politica dei benefici dei lavoratori rischia di praticare strategie di accreditamento sociale di tipo para-pubblico, non consone con dinamiche associative volte, in primo luogo, alla responsabilizzazione dei soci. Dovrebbe essere recuperata l'idea per cui il primo dei servizi a beneficio dei soci è quello della loro formazione»³¹, fu tutt'altro che ingiustificato.

2. *L'acribia scientifica tipica dello storico dell'economia*

Sul piano universitario, dopo un periodo iniziale, come assistente, dapprima volontario e poi ordinario, G. conseguì, come noto, la libera docenza nel 1965 e vinse, infine, successivamente il concorso a cattedra nel 1972. A diffe-

²⁹ B. MANGHI, *Declinare crescendo. Note critiche dall'interno del sindacato*, Il Mulino, Bologna, 1977.

³⁰ V. nt. 21.

³¹ M. GRANDI, *Ci sono ancora i soci del sindacato?*, cit.

renza di altri che, una volta raggiunto l'importante traguardo, si dedicarono, e si dedicano, principalmente alla professione forense, G. scelse di fare il professore a tempo pieno. Accanto all'insegnamento – anche questo non è purtroppo scontato – egli coltivò in modo ininterrotto anche l'attività di ricerca, lasciandoci in eredità una produzione scientifica tutt'altro che monotematica e, al contrario, orientata in svariate – e tutte di primo piano – direzioni. Se prescindiamo dal diritto sindacale, sul quale mi soffermerò nel prossimo paragrafo, questa attività non fu, tra l'altro, priva di ripartenze autocritiche (su alcune tornerò più avanti nel § 4).

Oltre ai saggi dedicati a profili più propriamente dogmatici (oggi, si preferisce dire: sistematici), attinenti in special modo alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato (incluso i licenziamenti e le vicende circolatorie)³², nell'elenco delle opere grandiane troviamo saggi storici³³, di metodo giuridico³⁴, di approfondimento delle fasi – di complemento a quest'ultimo – di *inventio* che possono essere alimentata dall'analisi comparata, di focalizzazione dei principi costituzionali di fondo che devono innervare il sistema delle regole che compongono il diritto del lavoro nonché, infine, di chiarificazione dei fondamenti, come sappiamo ancora controversi, di quello sindacale. Comune a tutti i suoi lavori è un estremo ed accurato rigore analitico e, quindi, l'atteggiamento di rispetto per le teorie altrui così come la meticolosa cura dedicata alle citazioni, direi alla selezione critica, della documentazione citata a supporto della sua argomentazione. Il corredo di questi consistenti, ma mai ingombranti, apparati critici, oltre che lo stile – voglio ripeterlo – puntigliosamente orien-

³² A lui si deve l'argomentazione pressoché definitiva dell'assunto che il tipo legale di questo contratto include l'onerosità: *Osservazioni critiche sulla prestazione gratuita di lavoro subordinato*, in *Arg. dir. lav.*, 2000, 439 ss.

³³ L. Barassi e la dottrina sociale della Chiesa, in M. NAPOLI (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. «Il contratto di lavoro» di Lodovico Barassi cent'anni dopo*, Vita e Pensiero, Milano, 2003, 123 ss.; al filone della storia dei concetti si possono ricondurre anche *Profilo storico della composizione delle controversie di lavoro in Italia nel periodo pre-fascista*, in *Lav. sic. Soc.*, 1959, 89 ss.; *Diritto del lavoro e società industriale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1977, I, 3 ss.; *Il diritto del lavoro delle origini (intervento)*, *ivi*, III, 137 ss. È comune a questi testi il giudizio che la dottrina giuridica dell'epoca, con in testa Barassi, fosse inconsapevole dei grandi mutamenti che si stavano svolgendo. L'analisi che giunge all'opinione contraria di L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Giuffrè, Milano, 1994, spec. 255 ss. sconta la prospettazione dell'ambiente accademico italiano come monade chiusa quando in realtà si stava vivendo la fase della cd. prima globalizzazione e le dottrine straniere erano oggetto di una forte circolazione.

³⁴ M. GRANDI, *Lavoro e valori: note sulla prospettiva assiologica di Luigi Mengoni*, in *Arg. dir. lav.*, 2006, 701.

tato alla ricostruzione molecolare del contesto sistematico, confermano il dato biografico: il più marcato profilo differenziale di G. rispetto ad altri autori a lui coetanei, risiede nel fatto che egli era stato allievo, non solo di Domenico Barbero (sul quale v. *infra* § 6), ma anche di uno studioso per il quale «l'essere storico era (...) il modo di essere nella condizioni necessarie per affrontare qualsiasi questione»³⁵.

Ora, la riprova più cristallina della suddetta caratteristica differenziale del Nostro, si può – non a caso – rinvenire nella lettura comparativa dei numerosi saggi su Ludovico Barassi che compongono il noto volume curato da Mario Napoli. Mi sbilancio: le pagine di G. sono alcune delle più rigorose del noto testo collettaneo e sono, non a caso, ancora oggi ricche di spunti che possono generare, se rimediate, ulteriori approfondimenti. Eppure il tema assegnatogli era – proprio per il suo *cursus honorum* – tra i più scivolosi: *Barassi e la dottrina sociale della Chiesa*. Ma ciò nonostante ed anzi (forse) proprio perché giocava, per così dire, “in casa”, G. restituisce bene il contesto politico e sociale dell'epoca e grazie ad esso (ri)localizza il pensiero di Barassi nelle tempeste del mondo cattolico di inizio secolo che era in bilico tra la «vena antistatalista» che si trascinava appresso il sostegno alla rivendicazione del potere temporale pontificio e la pratica dell'autodeterminazione sociale che veniva ricondotta all'ordine naturale dei rapporti umani impregnati di diritto divino³⁶. Di più. Egli ha isolato, uno ad uno, tutti i caratteri (conservatori) dell'impostazione barassiana, mettendoli in contrapposizione a ciò che il suo stesso ambiente culturale, quello cattolico, gli avrebbe consentito di fare se solo Barassi avesse avuto la capacità di farsi contaminare dalle nuove irregolarità sociali. Dentro questo mondo G. si muoveva con l'agilità di chi ne ha assimilato la cartografia, di chi ne ha conosciuto in prima persona le resistenze al nuovo. Insomma questo voglio dire: i punti deboli dell'impianto ricostruttivo di Barassi vengono selezionati, non in funzione della frettolosa e, quindi, effimera conferma di una posizione attinente a diatribe collocate nel presente, ma sforzandosi di risalire al tempo in cui fu scritto *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*. Cito nell'ordine i punti passati in rassegna da G.: la «propensione a idealizzare la provvida società agricola», il ricorso ad una «mentalità giuridica schiettamente positivista» (anche, aggiungerei, quando ascrive i problemi dell'essere del lavoratore alla dottrina economica canonistica³⁷), la

³⁵ P. BARUCCI, *Una lettura laica della realtà economica*, in A. CIAMPANI (a cura di), *Mario Romani. Il sindacalismo libero e la società democratica*, cit., 252.

³⁶ R. RUFFILLI, *L'esperienza storica del pluralismo sociale nell'Italia contemporanea: pluralismo sociale e potere statale dopo l'unità*, cit., 42.

³⁷ Su questo profilo sia permesso rinviare al mio recente studio su *Ludovico Barassi und*

«concezione meccanicistico-positivistica del lavoro», la riduzione del piano privatistico «all'elemento volitivo individuale»³⁸, l'ascrizione alla volontà delle parti individuali della funzione regolativa dell'equivalenza delle prestazioni (sicché i salari del tempo fossero perfettamente proporzionali «alla produttività del lavoro, cioè alla quantità di prodotti che l'operaio può produrre»³⁹), il ricorso ad un «personalismo eticamente neutrale» e l'adesione, già sfoderata nella seconda edizione de *Il contratto di lavoro*, all'idea della armoniosa collaborazione tra le parti collettive.

È solo nel contesto di analisi rigorose come quelle di G., che le due sottolineature, rispettivamente, che (a) il concetto barassiano di “gestione del lavoro” (l'«accentramento» della gestione del lavoro nelle mani del datore di lavoro⁴⁰ che pone il lavoratore in una posizione di «subordinazione» tecnico-giuridica⁴¹) «resiste ad ogni postumo discredito»⁴² e che (b) il «fideismo contrattuale» di Barassi «merita quello speciale riconoscimento, che nessuna postuma critica può mettere in forse»⁴³, non suonano come mere profezie teoriche che si auto-avverano. Invero, quando Barassi scrisse i suoi due noti tomi, i passaggi che noi oggi de-contestualizziamo come frammenti fondativi – e che moltissimi autori contemporanei ipotizzano come chiarimenti che hanno influito sul pensiero successivo – furono scritti come parte integrante di una ricostruzione in cui tutto si teneva. Solo facendo un imperdonabile torto all'autore, le singole componenti del suo sistema possono essere ora espunte per poi utiliz-

Philipp Lotmar: Gemeinsamkeiten und Unterschiede, in Arbeits- und Sozialrecht für Europa. Festschrift für Maximilian Fuchs, Nomos, Baden-Baden, 2020, 205 ss.

³⁸ Contro la posizione a più riprese espressa da G. si pone L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Giuffrè, Milano, 1994, 256 ss. più volte oggetto di critiche severe da parte di Paolo Grossi.

³⁹ L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, I, Società editrice libraria, Milano, 1915, 88 e 89 nt. 3.

⁴⁰ L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., 634.

⁴¹ Cfr. L. MENGONI, *L'evoluzione del pensiero di L. Barassi dalla prima alla seconda edizione del «Contratto di lavoro»*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, I, 2013 il quale evidenzia che nella prima edizione dell'opera barassiana si parlava di dipendenza; il termine era, peraltro, già in uso in Francia: cfr. G. LYON-CAEN, *Le droit du travail. Une technique réversible*, Dalloz, Paris, 1995, 22 e J. LE GOFF, *Du silence à la parole. Une histoire du droit du travail de années 1830 à nos jours*, Éditions Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2004, 147.

⁴² *La subordinazione tra esperienza e sistema dei rapporti di lavoro*, cit., 81.

⁴³ M. GRANDI, *Dal contratto di lavoro ad una “scienza” del diritto del lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.* 2001, 535 con la replica di P. Grossi che a p. 559 pone l'accento sull'incapacità di B. “di cogliere fino in fondo il *proprium* della più importante funzione del diritto del lavoro moderno”.

zarle, accostandole a categorie legate ad altri periodi storici, come componenti del presunto intarsio sistematico che compone il nostro apparato concettuale contemporaneo. Siamo storicamente gli inventori dell'arte della tarsia ma nel momento in cui vi ricorriamo in campo giuridico rischiamo sempre di ingannare due volte: perché sovrapponiamo al diritto positivo un costruito artificiale e perché attribuiamo all'autore del passato una volontà che egli non possedeva né intendeva esprimere. D qui il severo giudizio degli storici del diritto che non perdono occasione di ammonirci che il giurista positivo guarda in modo «meno disinteressato e quindi (verosimilmente) più frettoloso»⁴⁴ al passato. Quest'ultimo spesso, anzi: quasi sempre, parte dall'astrazione e resta sulla stessa lunghezza d'onda senza scendere al livello disorientante della vita. È per questo che il dissacrante Pio Caroni può continuare a divertirsi a «rigrirare il coltello nella piaga» di chi – per lo più giuristi positivi ma anche affrettati storici del diritto – traccia troppe semplicistiche linee di causa ed effetto che nascono da questo restare in superficie dello studio concettuale. Anche il semplice appropriarsi dei dati biografici dell'autore può aiutare a decifrare meglio per il pensiero di un autore. Pensiamo alle opere gius-sindacali di Giuseppe Messina del quale fu in passato sistematicamente rimosso il dato biografico della sua attiva partecipazione alla vita politica del regime fascista. Anche in questo caso l'obiettivo di costruire rapidi ponti tra il loro pensiero di Messina e teorie dottrinali del tempo presente, ha indotto a rimuovere, in modo più o meno consapevole, pagine di vita e di dottrina che andrebbero scandagliate con maggior pazienza e frequentazione degli archivi.

Ma ripeto un'ultima volta: G. seguì un modello d'analisi che lo immunizzava, più di altri suoi contemporanei che furono trascinati dallo spirito del loro tempo, maggiormente nei confronti dei pericoli testé segnalati. Per restare nell'ambito nevralgico degli studi su Barassi, G. non espunse il concetto di «gestione del lavoro» dal tipo empirico di lavoratore che sollecitò l'invenzione della subordinazione e cioè il salariato di stalla soggetto al controllo continuo del padrone. D'altra parte, solo se teniamo presente questo referente empirico, riusciamo a darci una spiegazione del perché lo stesso Barassi riconobbe poi il decennio successivo al datore di lavoro uno *status* simile a quello del *pater familias*⁴⁵, garantendogli in tal modo una signoria incontrastabile in seno al rapporto di lavoro. Non mi ha mai convinto la lettura di Ichino che conclude nel senso dell'esistenza di una linea contrattuale «Barassi-Santoro-Mengoni-

⁴⁴ P. COSTA, *Letture di "P. Caroni, Die Einsamkeit des Rechtshistorikers"*, in *Quaderni Fior.*, 35, 2006, 917 ss.

⁴⁵ L. BARASSI, in *Riv. dir. comm.*, 1929, 366.

Mancini»⁴⁶. Barassi intendeva il contratto come semplice accordo, mentre fu solo con Mengoni che si arrivò all'orientamento contrattuale che fa leva sul regolamento contrattuale. Lo stesso Mancini incorse nell'errore d'intendere il contratto riduttivamente come accordo tra le parti. Rileggere G. ci aiuta così ad aprire due direttrici di ricerca nuove: collocare l'*opus magnum* di Barassi in continuità con i suoi successivi orientamenti corporativistici, stando però attenti a non commettere l'errore di identificare quest'ultimi con la legislazione fascista, e creare lo spazio per altri protagonisti della *Begriffsgeschichte* della nostra materia. Ad esempio, sempre Ichino classifica Paolo Greco come iniziatore della corrente dottrinale dell'acontrattualismo temperato, che sarebbe poi stata portata avanti da Pugliatti e da Scognamiglio. Ma se confrontiamo il suo pensiero con quello di Barassi e Francesco Santoro Passarelli emerge una chiara disomogeneità che rende infruttuoso qualsiasi confronto. Greco evidenzia, grazie all'approfondimento più di Sinzheimer che di Nikisch, una consapevolezza, rara fino all'intero corso dei freddi anni Cinquanta, del fatto che il giuslavorista non può astrarre dal dato che la prestazione di lavoro si svolge «entro la sfera» del creditore «nella cui organizzazione l'altro inserisce la sua persona e innesta la sua prestazione continuativa»⁴⁷. Senza questo passaggio è difficile concepire l'avanzamento operato poi da autori come Mengoni, Giugni o Persiani che ricondussero anche questa sfera, nella quale si manifestano i poteri organizzatorio e disciplinare del datore di lavoro, sotto l'ombrello del contratto inteso però, non più come semplice accordo ma come regolamento. Questi ultimi debbono essere considerati in continuità con Barassi o con Greco? Forse la risposta più giusta è che la storia dei concetti del diritto del lavoro esige una trama più complessa.

3. *La sua riconosciuta «notevole precisazione tecnica»*

Ora, per chi come il sottoscritto non possiede la necessaria autorevolezza, è più che opportuno adottare l'*escamotage* di sedersi sulle spalle di uno dei tre

⁴⁶ P. ICHINO, *I primi due decenni del diritto del lavoro Repubblicano: dalla liberazione alla legge sui licenziamenti*, in ID. (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia Repubblicana*, Giuffrè, Milano, 2008, 46.

⁴⁷ Così P. GRECO, *Per una sistemazione dei principi del diritto del lavoro (A proposito di un recente libro)*, in *Dir. lav.*, 1949, 36 in critica a Francesco Santoro Passarelli; di «immissione della persona» del lavoratore «in un altrui organismo» parla anche M. GRANDI, *Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 1999, 313.

giganti – Francesco Santoro Passarelli, Luigi Mengoni e Gino Giugni – che G. stesso designò come padri del diritto del lavoro italiano⁴⁸. A soddisfare questa mia esigenza viene incontro il fatto che Giugni, nella sua nota e temuta rassegna annuale sulla dottrina giuslavoristica⁴⁹, posò la sua temutissima lente d'ingrandimento, sull'ampia voce sul *Rapporto di lavoro* apparsa sull'*Enciclopedia del diritto* cinque anni dopo che era stata commissionata a G.⁵⁰ Ne conseguì una specie di sintetico medaglione su quella parte del pensiero giuslavoristico del Nostro che riguarda l'inquadramento sistematico della disciplina legislativa del rapporto di lavoro subordinato.

Grandi è fedele assertore della teoria contrattuale (confermo qui l'appartenenza alla stessa setta), respingendo con argomenti diffusi ed efficaci le teorie fondate sul rapporto e inspecie quelle sull'origine extracontrattuale di esso: né [Grandi] appare ricettivo verso la teoria del rapporto fondamentale, applicata soprattutto da Suppiej, o verso quella del regolamento negoziale, ivi fatta propria da Magrini, che confonde, secondo l'a., effetti con fattispecie. Grandi, in poche parole, è dichiaratamente a favore della tesi tradizionale, di cui ne condivide fortemente le posizioni, a fronte di costruzioni che sono in fondo espressione di una solo apparente modernità. Non sorprende il lettore, pertanto, la sua adesione alla dottrina della causa onerosa di scambio, pur ammettendo la prestazione a titolo gratuito, che non sia tale solo per frode alla legge. A proposito della subordinazione, l'a. segue anche qui l'impostazione tradizionale, pur manifestando sensibilità nei confronti dei recenti dibattiti che rispecchiano a loro volta esigenze reali connesse alle trasformazioni in corso (p. 327 ss.; vien data più attenzione, però, alle «isole di produzione», tutto considerato a diffusione molto circoscritta che non alle ben più problematiche prospettive del telelavoro). Da segnalare, inoltre, è la valorizzazione della nozione di collaborazione intesa peraltro non in senso «collaborazionista», bensì come identificante il risultato utile della prestazione da collegarsi anche con l'interesse dell'impresa menzionato nell'art. 2104 c.c. Sintetica ma efficace è anche la critica alla dottrina di Persiani sulla rilevanza dell'organizzazione nel rapporto, che per Grandi dissolve nel momento dell'attuazione della prestazione sotto la direzione del creditore; coglie con esattezza il vero problema, che non è definitorio o di mero lusso sistematico, quando [Grandi] afferma «la rilevanza di mero fatto delle relazioni laterali» (p. 331) tra lavoratore e lavoratore (ma con qualche temperamento, a proposito del potere disciplinare, p. 350). Buona

⁴⁸ In *Ricordo di Luigi Mengoni*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, 13.

⁴⁹ Così G. GIUGNI, *La dottrina giuslavoristica del 1987*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1988, 769.

⁵⁰ Nel volume XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, alle pagine 313-364.

è anche la trattazione delle tipologie, in cui l'a. non spreca tempo a parlare della natura della specialità (p. 322), ed invece identifica con sobria chiarezza i modelli atipici (ma non fa cenno del lavoro sportivo). L'obbligazione di lavoro viene correttamente costruita come obbligo di comportamento attivo, non apparendo sufficiente la messa a disposizione (che peraltro imperversa nel linguaggio della giurisprudenza); molto rigido è però nell'escludere, in pratica sempre, il diritto del prestatore all'esercizio del lavoro: qui il tradizionalismo di Grandi diventa preclusivo ad un'apertura verso nuovi orizzonti. La teoria dell'obbligo di fedeltà accolta dall'a. è quella di Mancini, sostanzialmente minimizzante. Un § di notevole interesse è quello dedicato alle situazioni soggettive, talvolta veri e propri diritti, connesse allo svolgimento del rapporto, in gran parte sanzionate dallo statuto dei lavoratori. Collocato il potere direttivo nella categoria del potere cui corrisponde una soggezione, lo *jus variandi* viene un po' discutibilmente ridotto a tale dimensione. Ampia, naturalmente, è la trattazione delle modificazioni del rapporto, cui l'a. ha dedicato i suoi migliori saggi. La materia dei licenziamenti è rinviata alla voce ad hoc; mentre l'a. ci offre una buona ed originale trattazione del tfr. Nel complesso, una «voce» di limpida esposizione e notevole precisione tecnica, che, una volta integrata con i temi rinviati (anche se taluni, certamente richiedenti un notevole impegno), potrebbe costituire un testo sul contratto di lavoro, pregevole sul piano scientifico e di buon impiego didattico.

È plausibile che G. apprezzò non poco la sottolineatura sulla «limpida esposizione e notevole precisione tecnica». Si tratta, infatti, di un apprezzamento che descrive proprio il tipo di giurista che – sono convinto – egli ambiva ad essere, sebbene nel tempo in cui Giugni scrisse il giudizio l'esserlo non assurgesse ad un modello molto popolare del modo di concepire l'attività del giuslavorista. Penso alla stiletta che Romagnoli inferse a coloro che amavano definire l'attività giuridica come una *tecnica* ai quali quest'ultimo replicò che il giurista non può essere accostato ad un idraulico⁵¹. La distanza temporale che abbiamo ormai maturato dal momento in cui fu pronunciato quest'ultimo giudizio, ci consente ora di chiosare che all'inizio del nuovo secolo assistemmo ad una diatriba in cui entrambi i poli del contendere sovra-enfaticizzavano solo uno dei connotati dell'agire giuridico, rispettivamente, la “tecnica” (d'individuazione della regola di giudizio) e la “politica” (di contempe-

⁵¹ U. ROMAGNOLI, *La costituzione delegittimata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 837 nt. 14. Ribatte infine M. PERSIANI, *Diritto del lavoro e sistema di produzione capitalistico*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2020, I, 282 che il rifiuto dell'«adozione di un qualsiasi metodo d'interpretazione» equivale ad una violazione dell'art. 101, comma 2, Cost.

ramento dei valori in gioco). In realtà, l'intelligenza di cui dovrebbe far sfoggio il giurista che si occupa delle relazioni di lavoro richiede la capacità di mixare tra loro (e non semplicemente di maneggiare in modo sequenziale) entrambi i profili e ciò fino al punto di raggiungere la loro miglior amalgama.

Con il facile senno del poi, dinnanzi all'avanzata sempre più estesa e disordinata dell'iper-legificazione della materia, oggi in molti, invero, rimpiangono l'artigianalità⁵² che contraddistinse l'approccio di non pochi autori del tempo di G.⁵³ Si percepisce però anche sempre un sovrappiù di partigianeria in chi esprime giudizi epocali del tipo che viviamo nel tempo della «rozzezza tecnica»⁵⁴, né, preme scriverlo, tutti i novelli “prescrittori” possiedono il necessario *physique du rôle per permettersi di ricorrere a toni così ultimativi*⁵⁵. Quasi sempre si tratta, d'altronde, di analisi che proprio da un punto di vista tecnico sono vistosamente lacunose perché obliterano che accanto al diritto prescritto va considerato anche quello vivente grazie al quale *la giurisprudenza, noles volens, fa quadrare la funzione regolativa della disposizione e, quindi, scioglie i dubbi che emergono a livello interpretativo-applicativo*⁵⁶.

Benché fossa stata lodata da più parti per la sua «tecnica», G. negli ultimissimi anni di vita si rammaricò «di come il diritto del lavoro, che a suo tempo era stato cultura, storia, comparazione, ricerca metodologica, critica e politica del diritto, fosse (...) egemonizzato dalla pratica giudiziaria e forense»⁵⁷. Ma non si trattò di una contraddizione, perché – come già ho detto più addietro – nel campo del diritto si può essere tecnici solo se si possiede la capacità di governare una logica di più ampio respiro: quella delle conseguenze pratiche dei giudizi decisionali.

Occorre anche tener conto che durante la sua vita da studioso G. si confrontò con una specie di rivoluzione silenziosa che è ben testimoniata dal fatto

⁵² Riprendo l'aggettivo che C.A. Jemolo accostava all'attività giuridica in *Allargamento di responsabilità per colpa aquiliana*, in *Foro it.*, 1971, I, c. 1284.

⁵³ Anche G.F. MANCINI, *Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, 588 invitava il legislatore a seguire l'esempio dell'«onesto artigiano».

⁵⁴ M. PERSIANI, *Diritto del lavoro e sistema di produzione capitalistico*, cit., 276 ss.

⁵⁵ S. GIUBBONI, *Anni difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di crisi*, Giappichelli, Torino, 2020.

⁵⁶ Chiude, ad esempio, il cerchio di una delle diatribe più aspre in ordine alla disciplina del contratto di lavoro a tutele crescenti, Cass. 24 febbraio 2020, n. 4879.

⁵⁷ Sono parole del Nostro riportate da G. GRAZIANI, *Il professore che diceva “sì sì, no no”*. Ricordo di Mario Grandi, in ID., *La natura precaria della libertà sindacale*, Bonomo, Bologna, 2019, 479. Lo spirito è lo stesso con il quale Mengoni criticava la «mentalità avvocate-sca» in *Obbligazioni «di mezzi» e obbligazioni «di risultato»*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, 396.

che nel suo libro del 1972 su *Le modificazioni del rapporto di lavoro*, scritto con ammirevole acribia, vengono citate tre sole decisioni giurisprudenziali: due della Cassazione ed una del Tribunale di Napoli⁵⁸. Risaliamo a un periodo antecedente alla legge sul processo del lavoro del 1973. Invero, è difficile per un autore contemporaneo anche solo immaginarsi il contesto, privo di sbocchi realistici di natura giurisdizionale, che caratterizzava il tempo nel quale si formò al diritto del lavoro la generazione di G.

A partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo, sopraggiunse, quindi, l'influsso sempre più stringente del diritto euro-unitario e delle prassi imposte dalla crescente transnazionalizzazione del mercato delle merci e dei servizi. In un passo evocativo della sua voce sul *Trasferimento d'azienda (dir. lav.)* sull'*Enciclopedia Treccani*, G. osservò che la disciplina comunitaria si muoveva in un'ottica diversa da quella interna. Egli descrisse quest'ottica negli stessi termini di un autore tedesco che ha coniato l'azzeccata formula dell'*instrumentalizzazione del diritto privato* al raggiungimento dell'obiettivo del mercato unico⁵⁹. Orbene, lo sbocco giuridico di questa canalizzazione del sistema giuridico interno è consistito nell'elevazione della Costituzione a documento normativo che esprime i principi su tutto l'ordinamento giuridico e che viene prima, e non più dopo, la distinzione tra diritto pubblico e privato⁶⁰ che aveva rappresentato l'alfa e l'omega della concezione del diritto che era stata impartita a G. nel corso della sua formazione universitaria. Ma con ciò siamo, in realtà, già oltre la vita di G.

4. *Il suo corpo a corpo con le «incongruenze concettuali» del pensiero giuslavoristico sul rapporto di lavoro*

Passando ora più in specifico a considerazioni legate alla sistemazione giuridica del rapporto di lavoro (subordinato), occorre aggiungere all'ampia glossa giugniana citata in apertura del precedente paragrafo, che la voce enciclopedica di G., che ancora adesso si legge con profitto anche se non sempre la dottrina contemporanea la valorizza come dovrebbe, rappresentò per G. «solo un punto di partenza». Essa costituì, infatti, «la premessa delle successive e

⁵⁸ Rispettivamente a pp. 294 e 293 risp. nt. 86 e 85.

⁵⁹ C.U. SCHMID, *Die Instrumentalisierung des Privatrechts durch die Europäische Union*, Nomos, Baden Baden, 2010.

⁶⁰ Di qui l'impressione suggerita dal titolo di G.A. BENACCHIO, M. GRAZIADEI (a cura di), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, ESI, Napoli, 2016.

ben note riflessioni sui temi chiave del contratto di lavoro»⁶¹: *Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro*⁶² e *Osservazioni critiche sulla prestazione gratuita di diritto del lavoro subordinato*⁶³. Più a fondo, debbo rammentare, specie ai lettori più giovani, che G. si inserì nella discussione dottrinale sul rapporto individuale di lavoro quando aveva già raggiunto il quarantesimo anno di età. La sua, già rammentata, monografia su *Le modificazioni soggettive del rapporto di lavoro* – che pure costituì la prima trattazione del concetto di datore di lavoro – risale al 1972. Il suo primo vero studio sul rapporto di lavoro subordinato era, invece, stato pubblicato tre anni prima⁶⁴. Nel rileggerlo mi colpisce la nettezza con la quale attribuisce il merito di precursore del diritto del lavoro a Philipp Lotmar; ci arrivò, come era stato per Mengoni, attraverso Barassi ma al pari del giurista trentino colse il ruolo preminente del romanista tedesco. Fin da quel primo lavoro, G. operò una scelta netta a favore del contratto di scambio: egli non concesse alcuno spazio libero al trapianto di residui associativi. Inoltre, egli mise a punto fin da subito la distinzione, che terrà ferma in tutta la sua opera, tra il carattere personale della prestazione lavorativa, rispettivamente, come *effetto* – denotata come «personalità della prestazione» («l'obbligo di prestare una attività, impegnando direttamente nel vincolo la propria persona») – ed invece, come *elemento di fatto* che deve sussistere per poter qualificare il rapporto come subordinato (c.d. «personalità della subordinazione»). Più in generale, oserei dire, che G. vedeva nel concetto di subordinazione il perno categoriale della sistemazione del rapporto di lavoro che deve essere oggetto di norme protettive. È per questo che egli stigmatizzò l'«istanza revisionista del sistema e delle sue basi concettuali»⁶⁵ che proveniva da chi vedeva spuntare dovunque il lavoro autonomo di nuova generazione, spesso nullo altro che vecchio lavoro subordinato mascherato⁶⁶.

⁶¹ E. GHERA, *Ricordo di Mario Grandi*, in AIDLASS (a cura di), *Le relazioni sindacali nell'impresa*, Giuffrè, Milano, 2012, 379.

⁶² In *Arg. dir. lav.*, 1999, 309 ss.

⁶³ In *Arg. dir. lav.*, 2000, 439 ss.

⁶⁴ *La prestazione di lavoro subordinato e la persona del lavoratore*, pubblicato in *Riv. dir. lav.*, 1969, I, 488 ss. molto meno noto di ID., *Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 1999, n. 2, 309 ss.

⁶⁵ *La subordinazione tra esperienza e sistema dei rapporti di lavoro*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *Lavoro subordinato e dintorni*, Il Mulino, Bologna, 1989, 80.

⁶⁶ L'erede di questo orientamento è A. PERULLI, *Oltre la subordinazione. La nuova tendenza espansiva del diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2021; in materia merita sempre di es-

Nella citata voce *Rapporto di lavoro* G. raccolse, quindi, definitivamente l'eredità di Mengoni⁶⁷ che era di nove anni più vecchio di lui e con il quale negli ultimi anni, densi di riflessioni dottrinali, trovò «non pochi punti di convergenza»⁶⁸. Nel ricordo che ne scrisse sulle pagine della *Rivista italiana di diritto del lavoro*, G. qualificò non a caso il giurista trentino⁶⁹ come cofondatore, accanto a Francesco Santoro Passarelli e Giugni, della nuova scienza giu-s-lavoristica italiana. Invero, dalla metà degli anni Sessanta in poi, la partitura mengoniana si affermò, nel nostro contesto interno, perché esprimeva la «massima tensione argomentativa» nell'allineare anche il lavoratore subordinato, come tutti gli altri debitori, in una posizione di assoluta pari dignità contrattuale con il suo creditore⁷⁰.

Orbene, benché pochi altri autori seppero assimilare quella partitura con la stessa armonia e penetrazione di G., un punto continuò ad arrovellare il Nostro tanto da indurlo, infine, ad abbandonare la scia contrattualista. Esso riguarda la variabilità delle «disposizioni» in materia di esecuzione ed organizzazione del lavoro alle quali il lavoratore deve obbedire, non in virtù del regolamento contrattuale che «non ne prescrive la qualità oggettiva», bensì in forza dell'esercizio concreto del potere direttivo. Insomma, anche G. s'accodò, infine, all'opinione secondo la quale l'operazione «contrattualista» avviata a partire dagli anni Sessanta, avrebbe, in realtà, semplicemente spostato – e non risolto – il problema della frattura tra contratto e rapporto. Per valutare questo *revirement d'opinion*, debbo precisare che G. non aderì neppure alla teoria del contratto di lavoro come contratto di organizzazione⁷¹; una teoria che consente di

sere riletto anche M. ROCCELLA, *Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi*, in *Quaderni di sociologia*, 2008, 46, 71 ss.

⁶⁷ Quest'ultimo benché si fosse laureato con una tesi in diritto commerciale (sulle società irregolari, relatore Mario Rotondi), era stato anch'egli ospite del Collegio Augustinianum, pensato da Padre Agostino Gemelli come luogo di vita comunitaria e occasione di formazione ulteriore per i migliori studenti universitari e poteva dirsi allievo – oltre che di Francesco Messineo – anche di Domenico Barbero con il quale si laureò G.

⁶⁸ E. GHERA, *Ricordo di Mario Grandi*, cit., 379-380.

⁶⁹ Quest'ultimo benché si fosse laureato con una tesi in diritto commerciale (sulle società irregolari, relatore Mario Rotondi), era stato anch'egli ospite del Collegio Augustinianum, pensato da Padre Agostino Gemelli come luogo di vita comunitaria e occasione di formazione ulteriore per i migliori studenti universitari e poteva dirsi allievo – oltre che di Francesco Messineo – anche di Domenico Barbero con il quale si laureò Grandi.

⁷⁰ M. GRANDI, *Ricordo di Luigi Mengoni*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, 5 e poi 7.

⁷¹ M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Giuffrè, Milano, 1966, a 138 il punto critico sul quale si sofferma G.

rinunciare all'obbligo di obbedienza che riduce ad un inutile doppione di quello di esecuzione⁷². Ma per G. era (troppo) «difficile immaginare, senza il soccorso di una notevole astrazione, un'organizzazione di lavoro quale prodotto di un singolo ed isolato rapporto»⁷³ ed inoltre Persiani circoscriverebbe in modo troppo riduttivo il potere direttivo perché il termine «disposizione» utilizzato dall'art. 2104 c.c. si presta ad essere inteso anche come «regola»⁷⁴. Una regola che, in quanto tale, non assegna posizioni soggettive ma assolve, uno *actu*, alla funzione di prescriverle e di indicare il criterio per giudicare i comportamenti che ricadono nel suo ambito di applicazione. Orbene, anche in questa ipotesi, e cioè quando il potere direttivo si estrinseca in regole di condotta generali, la sua fonte, anche se l'esercizio è «aggregato»⁷⁵, risiede unicamente nell'art. 2104 c.c.

Ma al di là dell'ampiezza attribuita al potere direttivo, è difficile non concordare con Persiani sul fatto che, laddove l'art. 2104 c.c. prescrive che il lavoratore deve seguire le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina, la norma del codice già contribuisce a circoscrivere il comportamento dovuto ovvero il modo di essere dell'obbligazione del lavoratore come «obbligazione di lavorare in posizione subordinata»⁷⁶. L'obbligo di obbedienza descrive la posizione

⁷² M. PERSIANI, *Considerazioni sulla nozione e sulla funzione del contratto di lavoro subordinato*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, I, 465.

⁷³ Voce *Rapporto di lavoro*, cit., 331; v. anche le convincenti critiche alla teoria di Persiani svolte da M. PEDRAZZOLI, *Democrazia industriale e subordinazione*, Giuffrè, Milano, 1985, 94 ss. Pare aderirvi, invece, R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2019¹¹, 481.

⁷⁴ M. GRANDI, *Riflessioni sul dovere di obbedienza nel rapporto di lavoro subordinato*, in *Arg. dir. lav.*, 2004, 3, 729, nt. 13.

⁷⁵ L'espressione è di L. SPAGNUOLO VIGORITA, *Riflessioni in tema di potere disciplinare*, in *Arg. dir. lav.*, 2011, 818. Non c'è spazio, insomma, per la distinzione tra direttive esplicite del creditore di lavoro e modalità di esecuzione «indotte dall'organizzazione predisposta» da quest'ultimo come tenta di veicolare una certa parte della dottrina che fa leva sull'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 (A. MARESCA, in *Riv. it. dir. lav.*, 2020, I, 80). Di G. sarebbe in tal senso utile recuperare il respiro transnazionale: v. infatti M.C. PALOMEQUE LÓPEZ, M. ÁLVAREZ DE LA ROSA, *Derecho del trabajo*, Areces, Madrid, 2017²⁵, 589 che estende il potere direttivo alla *organización* e alla *dirección*; anche A. MONTEIRO FERNANDEZ, *Direito do Trabalho*, Almedina, Coimbra, 2017¹⁸, 359 ss. distingue tra potere conformativo della prestazione e potere regolamentare; T. GAISER, R. MÜLLER, *Arbeitsrecht in der Schweiz*, Stämpfli, Bern, 2015³, 130 distingue tra direttive generali e speciali; e così fece anche un autore rigoroso come F. GAMILLSCHEG, *Arbeitsrecht I*, Beck, München, 2000⁸, 24.

⁷⁶ M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, cit., 206 cui aderisce, infine, dopo aver dato conto della diversa posizione di Suppiej, anche M.G. MATTAROLO, *Il dovere di obbedienza*, in C. CESTER, M.G. MATTAROLO, *Diligenza e obbedienza del prestatore di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2007, 276.

del lavoratore di soggezione al potere direttivo e ne costituisce quindi “solo” «il rovescio»⁷⁷. G. s’ingannò perché ragionava sulla base di una nozione troppo rigida di oggetto del contratto mentre al giorno d’oggi prevale un concetto wilburgianamente pieghevole che declina tale requisito del contratto nei termini della programmabilità. D’altronde, l’oggetto basta che sia determinabile (art. 1346 c.c.) e questo requisito può dirsi rispettato nel momento in cui si conviene sulle due premesse che le direttive vis a vis del datore di lavoro sono circoscritte dalle mansioni contrattualmente esigibili e la facoltà di quest’ultimo d’impartire direttive organizzative (etero-organizzazione) ha natura regolativa. Se al potere direttivo si attribuiscono queste due caratteristiche, aggiungere anche l’obbligo d’obbedienza significherebbe assegnare al datore di lavoro, che deve rispettare la buona fede allo stesso modo in cui lo deve fare il suo lavoratore, la facoltà d’imporre anche i suoi meri capricci malgrado essi non abbiano nulla a che vedere con l’esercizio dell’iniziativa economica privata.

Vero è che il datore di lavoro, quando è anche un imprenditore, può perseguire l’interesse primario al profitto, che deriva dalla vendita dei prodotti e dei servizi sul mercato, solo se predispone un’organizzazione produttiva efficiente (risultato tecnico)⁷⁸. Questo suo interesse (organizzatorio) entra nella causa del contratto di lavoro come risultato tecnico che il datore di lavoro può innovare a seconda delle esigenze concrete in virtù dell’utilizzo del potere direttivo che, come dicevo più sopra, è sia etero-direzione nei confronti del singolo che etero-organizzazione collettivamente rivolta a tutti o ad una parte delle maestranze. In quanto attratto dalla causa del contratto, questo interesse deve essere perseguito *motu proprio* anche dal lavoratore legato da un vincolo che è anche di collaborazione⁷⁹ e si pone, sebbene nel contesto di un contratto di scambio, su un piano di razionalità interpersonale il quale rende inutile richiedere al lavoratore subordinato, oltre all’obbligo di eseguire la prestazione specificata dal datore di lavoro, il dovere gesuitico d’obbedienza che anzi ne intaccherebbe in modo sproporzionato, perché esterno all’esigenza organizzativa, la libertà personale.

⁷⁷ O. MAZZOTTA, *Diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2019⁷, 505.

⁷⁸ G. GIUGNI, *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Jovene, Napoli, 1963, 315 e 317; M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, cit., 74-75.

⁷⁹ È merito di M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi*, in ID., *Questioni di diritto del lavoro (1992-1996)*, Giappichelli, Torino, 1996, 47 ss. aver saputo teorizzare questo punto non perdendo di vista le esigenze sistematiche. Questa concezione è quella più coerente con l’istanza partecipativa del sindacato nuovo, cfr. *Il sindacalismo democratico*, cit., 171.

Neanche il diritto del lavoro arriva al punto di attribuire «ad un soggetto antagonista» il «diritto del disponente. (...) La persona che dispone di sé dispone per sé, non in favore di altri»⁸⁰. Questo significa che con la conclusione del contratto di lavoro il lavoratore non dispone, né potrebbe farlo, del suo diritto all'autodeterminazione. Sul piano del diritto il lavoratore non deve mai perdere la dignità di cittadino. Con la conclusione del contratto di lavoro subordinato, il lavoratore stesso s'impegna, al più – e con ciò si scioglie quella che G. considerò l'irrisolta «ambiguità concettuale di fondo» della tipizzazione teorica del contratto di lavoro subordinato⁸¹ – ad instrumentalizzarsi *motu proprio* ma proprio per questo non perde lo status di soggetto di diritto prescritto dall'art. 13 Cost. Non a caso, si riconosce in genere la sua possibilità di ricorrere all'eccezione d'inadempimento ovvero al diritto a disobbedire⁸². La promessa contrattuale può arrivare fino al punto di promettere di agire in adesione alle direttive – *ad personam* oppure organizzative – del datore di lavoro, ma l'attuazione di tale obbligo contrattuale implica un agire che è *giuridicamente* assolutamente incoercibile perché tocca la sfera della libertà personale. Da ciò deriva che il lavoro o meglio l'attività umana è incoercibile ed inalienabile così come lo sono i dati della persona oppure – e con ciò entriamo nel campo della bioetica – la sua vita biologica.

Se ci caliamo nella casistica emerge, d'altronde, in modo sufficientemente chiaro che nei casi che la giurisprudenza riconduce sotto l'etichetta della cd. in-subordinazione è sempre in gioco un comportamento diverso da quello d'"obbedienza" all'ordine datoriale. Mi limito ad un esempio, che considero però emblematico, attiene al comportamento del lavoratore che aveva, «con fare intimidatorio e violento, appoggiato la propria testa contro quella del Responsabile *Shift Manager* con chiaro intento di minaccia fisica e nell'avere, in presenza di colleghi, gettato via, con fare rabbioso, una pistola per la spruzzatura del sigillante, rischiando di colpire con tale strumento di lavoro gli altri lavoratori presenti nell'area». La Corte d'appello di L'Aquila aveva concluso che il lavoratore non aveva travalicato i «limiti di correttezza, per assumere i caratteri di una condotta sicuramente riprovevole, integrante una negazione pubblica e palese del dovere di obbedienza ed una sfida aperta al potere direzionale del superiore,

⁸⁰ C. CASTRONOVO, *Il negozio giuridico dal patrimonio alla persona*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2009, 102, 108.

⁸¹ «*Il lavoro non è una merce*»: una formula da rivedere, in *Lav. dir.*, 1997, 574. Asseconda, e porta in qualche modo più a fondo, la suddetta ambiguità M. TIRABOSCHI, «*Il lavoro non è una merce*»: una formula da rivedere, in questa *Rivista*, 2020, 1163.

⁸² Così M.C. PALOMEQUE LÓPEZ, M. ÁLVAREZ DE LA ROSA, *Derecho del trabajo*, cit., 590.

idonea a ledere il vincolo fiduciario e tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto». Da parte sua, la Cassazione fissa, infine, questo principio di diritto: «come da questa Corte più volte affermato, privilegiando una nozione ampia di insubordinazione, quest'ultima, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori (e dunque ancorata, attraverso una lettura letterale, alla violazione dell'art. 2104, comma 2, c.c.), ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale»⁸³. Questo principio avrebbe però dovuto essere più correttamente espresso nel modo seguente: il lavoratore ha l'obbligo di rendersi organizzabile e se pone in essere un comportamento di minaccia fisica contro l'*alter ego* del datore di lavoro viola il regolamento contrattuale. Casi giurisprudenziali ascritti al filone dell'insubordinazione/disobbedienza che non siano risolvibili con questa massima non ne conosco.

5. *Il suo contributo al pensiero gius-sindacale*

Ritorno ora al giudizio di Giugni che ho riportato all'inizio del secondo paragrafo, per richiamare l'attenzione su come quest'ultimo fu argutamente affabile verso i passi di G. che confermano la sua (di Giugni) impostazione integralmente contrattuale – *there are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it* (Edith Wharton), mentre egli condannò senza appello la sua (di G.) impostazione gius-sindacale. Una bocciatura espressa con un veloce ma pungente tratto di penna in cui egli chiosa che i “migliori saggi” di G. sono quelli dedicati alle “modificazioni del rapporto”. Ora, anche secondo l'opinione di G., se si tiene fermo, come la gran parte della dottrina italiana compreso lo stesso Giugni⁸⁴, in effetti, fece, la teoria monistica, occorre riconoscere a Giugni⁸⁵ il merito storico di aver saputo argomentare

⁸³ Cass., ord. 11 febbraio 2020, n. 3277. Si citano Cass. 27 marzo 2017, n. 7795; Cass. 11 maggio 2016, n. 9635 e già Cass. 2 luglio 1987, n. 5804 nonché la più recente 19 aprile 2018, n. 9736, che, pur resa con riferimento ad un rapporto di lavoro pubblico, richiama il medesimo principio, e, da ultimo Cass. n. 22382/2018.

⁸⁴ G. GIUGNI, in *La contrattazione collettiva articolata*, cit., 7.

⁸⁵ G. GIUGNI, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Giuffrè, Milano, 1960. Il successo registrato dalla teoria fu ad un certo punto tale da indurre Giuseppe Pera ad affermare che «pressoché tutta la dottrina vi fa riferimento quando si tratta di spiegare diverse cose della tormen-

«la rivalutazione degli atti tradizionali dell'autonomia collettiva in termini di atti normativi, idonei come tali a produrre “diritto sindacale”, e a costituire l'ordinamento intersindacale quale sistema normativo autonomo»⁸⁶.

La critica di Giugni all'impostazione gius-sindacale di G., atteneva, invece, al fatto che quest'ultimo, a differenza di quello che fece lo stesso Giugni dopo lo *Statuto dei lavoratori*, si rifiutò fino all'ultimo di rescindere la «nozione di rappresentanza sindacale dalla sua matrice associativo-organizzativa» e di localizzarla, invece, nell'«esperienza del “collettivo”, intesa come oggettivazione del gruppo destinatario dell'azione di tutela»⁸⁷ (la presunta classe).

Premetto subito che è fuori strada chi attribuisce a Giugni e Mancini il «ruolo di fondatori o comunque dei grandi costruttori dell'ideologia della Cisl, della cultura giuridico-sindacale della Cisl»⁸⁸. Un fine conoscitore del pensiero del primo ha osservato a tal proposito che «Giugni, pur condividendo la prospettiva che la legge non dovesse invadere in campi che sarebbe stato preferibile lasciare alle responsabilità della contrattazione collettiva, per la sua attitudine sempre pragmatica e realistica non avrebbe potuto condividere la posizione di chiusura e sostanzialmente passiva della CISL di fronte all'incontrovertibile dato di realtà che un intervento legislativo in quella materia era necessario»⁸⁹. Ichino sottostima quanto la stessa scuola di Romani, e con essa G., avesse elaborato una propria teoria del sindacalismo democratico occidentale che a differenza del più pragmatico Giugni, sempre aperto ad aggiornamenti *in itinere*, finì per giocare per la scuola romaniana un ruolo sostanzialmente deontologico. Questa teoria s'incentrava sul «nesso inscindibile che esiste fra crescita e sviluppo del movimento sindacale ed evoluzione dell'am-

tata esperienza giuridica lavoristica» (*Sulla teoria dell'ordinamento intersindacale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1991, I, 257).

⁸⁶ G. GRANDI, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale*, in *Nuovo Trattato di diritto del lavoro* dir. da L. Riva Sanseverino, G. Mazzoni, I, *Diritto sindacale*, Cedam, Padova, 1971, 53 e 55.

⁸⁷ *In difesa della rappresentanza sindacale*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2004, 628. È l'orientamento a favore del quale argomentò anche S. ZANINELLI, *Ambiti di realizzazione del pluralismo sociale oggi: organizzazione e tutela del lavoro*, in *Il pluralismo sociale nello Stato democratico*. cit., 168-169 in cui fin dal 1980 invocava che il sindacato tornasse «a rispondere ai soci che rappresenta e non ad entità stratte (come la classe ipostatizzata e mitizzata o al movimento)».

⁸⁸ P. ICHINO, *L'enigma del tracollo del contrattualismo Cisl negli anni sessanta*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro*, Giuffrè, Milano, 264 che si espone alle critiche documentate di F. LISO, *Una pagina della storia del diritto del lavoro*, in *Studi in onore di Oronzo Mazzotta*, in corso di stampa.

⁸⁹ F. LISO, *Una pagina della storia del diritto del lavoro*, cit.

biente democratico per cui non può darsi sindacato senza un regime democratico, né regime democratico senza sindacato»⁹⁰. Ne conseguiva che pur potendosi ricostruire «il fenomeno sindacale (...) sulla base della disciplina privatistica delle associazioni non riconosciute (artt. 36 ss. c.c.)» esso va qualificato però «caratteristicamente alla luce degli atti di autonomia, che ne regolano le strutture organizzative, i mezzi di azione e gli scopi».

Ora, mi sembra esagerato anche il giudizio secondo il quale avrebbe nella commissione che preparò il testo della legge n. 604/1966, G. avrebbe tradito «la posizione pan-contrattualista della confederazione di cui egli» avrebbe dovuto «fungere in quella sede da portavoce»⁹¹. La legge n. 604/1966 va letta come facente parte di quella tutela minimale sulla cui fissazione per legge la CISL aveva già espresso più volte a partire dall'ambito retributivo il proprio assenso. Storicamente essa non va, insomma, letta con ciò che è avvenuto dopo (l'art. 18 st. lav.) e ciò vale sia per l'operato di G. che per quello di Giugni al quale non mi pare corretto imputare «scelte lessicali» che hanno favorito «ritorni di fiamma istituzionalistici-organicisti»⁹². Ammesso ma non concesso che questi ultimi si siano poi così frequentemente verificati come ipotizza Ichino, la ragione degli stessi va attribuita all'adozione di ben altri metodi, sostanzialmente di diritto libero, che non all'interpretazione letterale dell'art. 3 legge n. 604/1966. Quanto a G. sono portato addirittura a capovolgere il giudizio sul suo tradimento: dal punto di vista della CISL romaniana la legge del 1966 se confrontata con lo Statuto fu un grande successo.

Comunque sia, dentro la premessa dinamica ed aperta della valorizzazione delle fonti sindacali va calata la nota tesi di G. secondo cui la trave portante del fenomeno sindacale consiste nel «fatto associativo originario»⁹³ del singolo ovvero nei suoi due negozi, rispettivamente, di adesione al contratto asso-

⁹⁰ M. GRANDI, *Il ruolo delle associazioni sindacali*, in *Orientamenti sociali*, maggio 1961, 207-208 laddove soggiunge che «questa è una condizione-limite per l'esistenza del movimento sindacale in quanto tale in una determinata ambientazione storico-politico-giuridica; essa non impedisce, tuttavia, che il sindacato possa anche assumere, sempre nel quadro di un sistema di libertà, caratterizzazioni e coloriture politico-ideologiche diverse, rifacendosi a questo o a quel particolare indirizzo di dottrina o di ideologia politico-sociale. Intendo riferirmi alle esperienze sindacali esistenti nei paesi democratici, ad esempio, di ispirazione social-riformista o cattolico-sociale».

⁹¹ P. ICHINO, *I primi due decenni del diritto del lavoro Repubblicano: dalla liberazione alla legge sui licenziamenti*, cit., 46.

⁹² P. ICHINO, *I primi due decenni del diritto del lavoro Repubblicano: dalla liberazione alla legge sui licenziamenti*, cit., 68.

⁹³ M. GRANDI, *Ci sono ancora i soci del sindacato?*, cit.

ciativo e di procura all'associazione ad agire, nei rapporti con i terzi, *uti universi* in nome e per conto dell'interessato. Questi due negozi, precisò G., si fondono nella pratica in una medesima dichiarazione di volontà iniziale del lavoratore che produttiva di effetti, non solo interni, ma anche esterni. Effetti che si generano perché i due negozi gemellari testé evocati individuano una forma atipica di rappresentanza, appunto sindacale, non esattamente coincidente con quella prevista dal codice civile⁹⁴.

Ora, un giudizio critico sulla posizione di G. non può prescindere da alcuni dati istituzionali che contraddistinsero gli anni in cui l'autore scrisse le sue opere: fino alla riscrittura dell'art. 2113 c.c. e cioè al 1973, l'efficacia della parte normativa del contratto collettivo nei confronti di quello individuale doveva necessariamente passare, almeno per chi intendeva rispettare il vincolo della legge, attraverso un atto del singolo che si obbligasse nei confronti della parte collettiva a rispettare la disciplina collettiva. Non obliteriamo che lo stesso Giugni aveva, per questa stessa ragione, nella sua relazione al congresso dell'AIDLASS del 1968, (ancora) aderito alla teoria della rappresentanza intesa come «autorizzazione ad agire nella sfera altrui»⁹⁵. Vero è anche che la nascente dottrina giussindacale giugniana era programmaticamente mobile dal punto di vista dogmatico perché aspirava a modellarsi sui fatti reali che al tempo erano in rapida e continua trasformazione. Ad esempio, anche Giugni riteneva inizialmente, che il contratto collettivo trasferisse in capo al singolo lavoratore veri e propri diritti soggettivi giustiziabili nei confronti del datore di lavoro in virtù – nel caso del contratto collettivo di livello superiore a quello aziendale – della procura che aveva conferito alla sua associazione. A chi sosteneva che si poteva ben aderire anche alla teoria organica perché l'ordinamento offriva la possibilità di far riferimento al contratto a favore di terzi⁹⁶, veniva all'epoca ribattuto che la situazione da governare coincideva piuttosto

⁹⁴ G. GRANDI, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale*, cit., 72-74, 102 qui argomentando in base all'art. 1726 c.c. ed aderendo, quindi, alla teoria mista secondo cui i rappresentanti negoziali agiscono simultaneamente «in nome e per conto dell'associazione e in nome e per conto dei singoli associati». Grandi precisa così un orientamento già espresso in ID., *Contratto collettivo di diritto comune, rappresentanza sindacale e Commissione interna*, in *Riv. dir. lav.*, 1965, II, 60; tra i primi autori che si espresso in tal senso v. uno dei mentori di G.: V. CARULLO, *La soppressione delle organizzazioni sindacale fasciste e l'efficacia dei contratti collettivi di lavoro*, in *Riv. trim. dir. prov. civ.*, 1947, 513 ss.

⁹⁵ G. GIUGNI, *La funzione giuridica del contratto collettivo*, in AIDLASS (a cura di), *Il contratto collettivo di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1968, 11 ss. ed ora in ID., *Legge lavoro contratti*, Il Mulino, Bologna, 1989, da cui cito e quindi 171.

⁹⁶ G. GRANDI, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale*, cit., 101.

con quella di un contratto a sfavore di terzi⁹⁷, una figura che è notoriamente sconosciuta al diritto comune dei contratti. Comunque sia, dopo che nel 1973, Mengoni elaborò la nuova teoria che concepiva la norma collettiva come “semplice” criterio di attribuzione, e non contenitore, di diritti soggettivi⁹⁸, si aprì la nuova prospettiva di includere anche il contratto collettivo, sebbene fosse di diritto comune, tra le fonti regolative⁹⁹: esso non trasferisce diritti soggettivi bensì s’inserisce nel regolamento contrattuale. Ebbe così inizio una nuova dogmatica che è stata, tra l’altro, assecondata da alcune note novità processuali. Essa riconosce al sindacato rappresentativo un potere proprio di regolare i rapporti di lavoro così come occorre riconoscere l’interesse proprio del sindacato a porre in essere le premesse fattuali per conseguire la necessaria rappresentatività¹⁰⁰. La natura regolativa della parte normativa del contratto collettivo spiega perché le relative clausole non s’incorporano nei contratti individuali e lasciano aperta la possibilità che nel corso dei rinnovi contrattuali può anche evolvere in una direzione parzialmente peggiorativa per il singolo lavoratore (così come per il suo datore di lavoro).

Vero è che nel corso degli anni Settanta dello scorso secolo, furono assorbiti dentro al diritto privato modi di ragionare che nell’ambiente in cui si era formato G. sarebbero stati senz’altro ascritti al solo diritto pubblico (la dottrina dell’epoca parlò di «pubblicizzazione del diritto privato»¹⁰¹). Prima della svolta, il fenomeno sindacale doveva, in realtà, essere ricondotto all’istituto della rappresentanza perché era l’unico modo per accasarlo nel diritto privato che «riflette sempre un rapporto di volontà» mentre la categoria della rappresentatività era considerata come parte del diritto pubblico perché riflette «una capacità di funzione»¹⁰². Dopo la svolta, i due istituti continuano a svolgere funzioni distinte; resta perciò vero che la rappresentanza sindacale «nulla ha a

⁹⁷ G. DE SEMO, *Natura giuridica del contratto collettivo di lavoro nel diritto sindacale italiano*, Cedam, Padova, 1931, 20.

⁹⁸ L. MENGONI, *Il contratto collettivo nell’ordinamento giuridico italiano*, in *JUS*, 1975, 167 ss.

⁹⁹ Sia permesso rinviare, anche per altre indicazioni ed implicazioni, a L. NOGLER, *Regole giuridiche (fonti)*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castonovo*, III, ESI, Napoli, 2018, 1461 ss.

¹⁰⁰ B. VENEZIANI, *Il sindacato dalla rappresentanza alla rappresentatività*, in AIDLASS (a cura di), *Rappresentanza e rappresentatività del sindacato*, Giuffrè, Milano, 1990, 15.

¹⁰¹ L. VERGA, *Prospettive del pluralismo sociale oggi: problemi teoretici*, in *Il pluralismo sociale dello stato democratico*, Vita e Pensiero, Milano, 1980, 108-109.

¹⁰² M. GRANDI, *Intervento*, in AIDLASS (a cura di), *Rappresentanza e rappresentatività del sindacato*, cit., 249.

che vedere con quella generica attività di tutela di interessi economici o professionali, svolto dai gruppi sotto il modulo, tipicamente giuridico-sociologico, della rappresentanza degli interessi organizzati»¹⁰³, ma il sistema dei concetti del diritto privato si rimodella facendo spazio anche al concetto di rappresentatività. Lo stesso G. ammette che le due nozioni «designano momenti diversi, ma non incompatibili, dell'agire collettivo» e che tra i due concetti «vi è un rapporto d'implicazione, che impone la coesistenza dei due termini, non essendo altro la “rappresentatività” che la misura della capacità di rappresentanza»¹⁰⁴. G. riconosce, dunque, la cittadinanza anche di diritto privato al concetto di rappresentatività. Il contrasto si sposta sul piano degli effetti che vi vengono ricollegati. Su questo piano egli respinge con l'idea di aggraviare l'effetto *erga omnes* dei contratti collettivi così come – ancor prima – di legificare la misurazione della suddetta capacità di rappresentanza perché una siffatta operazione interferirebbe necessariamente con «lo spontaneo evolversi degli assetti di fatto della rappresentanza»¹⁰⁵. In sostanza, faremmo un torto al tecnico G. se lo annoverassimo tra coloro che non riconobbero le valenze giusprivatistiche del concetto di rappresentatività. È giusto, piuttosto, collocarlo tra coloro che ridimensionarono il più possibile tali valenze anche al fine di tenere in vita l'istituto della rappresentanza.

Nel frattempo il concetto di rappresentatività, specie nella variante del «comparativamente più rappresentativo» (art. 51, d.lgs. n. 81/2015), si è impiantato stabilmente nel nostro diritto sindacale e ciò nonostante quest'ultimo continui ad essere ascritto al diritto privato, che viene peraltro concepito in un modo più evoluto rispetto al passato grazie al riconoscimento della necessità dell'influsso interpretativo dei principi costituzionali che stanno sopra e non più sotto la distinzione tra pubblico e privato. Nel nuovo diritto privato rappresentanza e rappresentatività possono convivere, una accanto all'altra. Questo grazie ad un'innovazione profonda della stessa grammatica che deve seguire l'argomentazione delle soluzioni dei problemi come segnalano per primi non tanto dei giuslavoristi bensì alcuni civilisti particolarmente sensibili ai problemi di metodo. Quando si occupiamo di questi ultimi è sempre opportuno accompagnare il discorso con esempi pratici. Consideriamo il problema centrale nel nostro diritto sindacale dell'ambito di applicazione soggettiva della parte normativa del contratto collettivo. Nell'epoca in cui si partiva dal codice civile non restavano grandi alternative rispetto alla soluzione dell'istituto

¹⁰³ M. GRANDI, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale*, cit., 90.

¹⁰⁴ M. GRANDI, *Intervento*, cit., 250.

¹⁰⁵ M. GRANDI, *Intervento*, cit., 251.

della rappresentanza, al più esso poteva essere oggetto di aggiustamenti giustificati dalla specialità della fattispecie concreta. Nella nuova temperie in cui il giurista deve esplicitare le sue opzioni di valore, ovvero considerare anche l'influsso interpretativo dei principi costituzionali, la novità dell'art. 2113 c.c. che posiziona la norma collettiva al livello della regola di ascrizione dei diritti soggettivi e non più della produzione dei presupposti fattuali dei diritti stessi, può essere assecondata con l'osservazione che tale riconoscimento del potere regolativo si esplica solo nei limiti di un sacrificio non sproporzionato della libertà sindacale del lavoratore; un'esigenza che suggerisce la regola di contenimento della necessità dell'adesione individuale. Questo contenimento può poi, nella particolare situazione del contratto collettivo aziendale che più incide sull'organizzazione delle maestranze, spingersi ragionevolmente fino al punto di rendere applicabile il contratto collettivo a tutti i lavoratori con «l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad un'organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo»¹⁰⁶. Come si vede, la rilevanza della rappresentanza viene ridimensionata dall'essere ora considerata come *una* delle forme di espressione del consenso. Ma questo avviene non per l'ingresso del concetto di rappresentatività ma per l'influsso del principio costituzionale della libertà sindacale individuale. Il primo comma dell'art. 39 Cost., a lungo rimosso, prende ora tutta la scena. Si consideri a tal proposito che è di "di sostegno" non solo il titolo III dello statuto dei lavoratori ma anche il successivo riconoscimento, con la riscrittura dell'art. 2113 c.c. operata nel 1973, dell'efficacia regolativa ed inderogabile della parte normativa dei contratti collettivi.

Con queste ultime considerazioni sono andato oltre al periodo storico in cui G. focalizzò il suo granitico approccio al diritto sindacale. Ma ciò era necessario per corroborare l'impostazione che ben poco possiamo apprezzare del pensiero del Nostro se non ci re-immogliamo, anche dal punto di vista del sottosistema giuridico, nel torno di tempo che egli passò al *Centro studi* della Cisl. Era un tempo in cui se si possedeva l'abilità – che Mario Romani e Gino Giugni esercitarono in modo autonomo ma convergente quanto alla direzione che percorse nel decennio 1950-1960¹⁰⁷ – di guardare in giro per il mondo occidentale, credere (all'utopia) che l'azione del sindacato potesse prescindere dal

¹⁰⁶ Cass. 20 novembre 2020, n. 26509.

¹⁰⁷ Questo parallelismo fu messo in luce proprio da M. GRANDI, *Gino Giugni e l'esperienza associativa della Cisl nel suo primo ciclo storico (1950-1970)*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2007, 293-294 che sottolinea poi la svolta creatasi con le divergenze intorno allo Statuto dei lavoratori.

sostegno dell'ordinamento statale e dal ricorso alla tutela giurisdizionale collettiva. Sintomo più evidente di questo diverso atteggiamento, culturale ancor prima che giuridico, è il fatto che G. non si affaticò mai troppo a spiegare l'inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune (sulla quale la stessa dottrina precedente alla riforma del 1973 ripiegò, infine, sbrigativamente, e con poca coerenza sistematica, all'applicazione in via analogica dell'art. 2077 c.c.¹⁰⁸). All'interno delle tradizioni di pensiero anglosassone¹⁰⁹, in cui il sindacato arrivò a controllare l'accesso al mercato del lavoro, appariva naturale ragionare, sintetizzo, nei seguenti termini: attraverso la loro adesione allo statuto, i singoli-soci s'impegnavano a non accettare condizioni di lavoro di contenuto peggiorativo rispetto a quelle pattuite collettivamente. La forza dell'azione sindacale poteva cioè essere pensata come *in toto* dipendente dal grado di fedeltà individuale all'impegno endo-organizzativo ovvero dal fatto che nessuno dei soci aprisse una breccia; desse, insomma, la mano all'altro socio come nel famoso quadro di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Ecco perché il movimento socialista rivendicava addirittura un'*auctoritas* territoriale che doveva controbalanciare quella dello Stato che non era legittimato dal *popolo*; termine quest'ultimo che denotò a lungo solo una parte di tutte le persone che vivevano in un determinato luogo: gli oppressi¹¹⁰.

In definitiva, quando G. affermava che il sindacato rivendicava «una precisa sfera di libertà non soltanto sotto il profilo organizzativo, ma anche sotto il profilo operativo»¹¹¹ parlava all'esperienza italiana avendo in mente – ripeto quanto già detto nel precedente § 1 – il *best* dell'esperienza anglo-americana del sindacato che si batteva per l'effettività dell'accordo (non contratto) collettivo piuttosto che per la sua inclusione (sebbene come contratto) tra le fonti regolamentazione¹¹² dei rapporti individuali. Questa esperienza era stata al

¹⁰⁸ Così G. GIUGNI, *Replica*, in AIDLASS (a cura di), *Il contratto collettivo di lavoro*, cit., 214.

¹⁰⁹ Fin dai primissimi saggi – v. M. GRANDI, *Il ruolo delle associazioni sindacali*, cit., 108 – l'autore guarda all'«esperienza sindacale dei paesi anglosassoni che offre storicamente il parametro più significativo e più esauriente di una evoluzione del movimento sindacale in un clima di ininterrotta autonomia e libertà, lungi dalle suggestioni ideologiche o politiche di qualsiasi natura e ispirazione».

¹¹⁰ Uso il termine popolo nel senso de *Le peuple* di Jules Michelet del 1846, tradotto dapprima da Rizzoli, Milano, 1989 ed ora da Asterios, Udine, 2020 sempre con il titolo *Il popolo*.

¹¹¹ M. GRANDI, *Il ruolo delle associazioni sindacali*, in *Orientamenti sociali*, (numero speciale per il LXX anniversario della *Rerum Novarum*), maggio 1961, 208.

¹¹² G. GRAZIANI, *Presentazione*, in *Sindacalismo libero legge e contrattazione collettiva. Raccolta di scritti di Mario Grandi*, Agrilavoro, Roma, 2003, 7: «Grandi (...) è stato il più tenace fra gli studiosi nel sostenere fino in fondo una tesi cara alla Cisl fin dalla sua fondazione,

centro della relazione che Romani tenne nel 1951 alla XXIV *Settimana sociale* dei cattolici d'Italia in cui coniò la fortuna formula sul vincolo che sussiste tra il fatto sindacale «concepito come spontanea risultanza dell'esigenza associativa e l'ambiente democratico», vincolo che rende «impossibile non solo il sussistere del primo al venir meno del secondo, ma anche il permanere del secondo in mancanza di un continuo sviluppo del primo»¹¹³. Da storico, Romani più che ad una teoria¹¹⁴ guardava alla realtà; in specifico, all'esperienza del nuovo unionismo «caratterizzato non solo e non tanto dai suoi criteri di organizzazione per settore produttivo od industria, quanto all'approccio diverso nei riguardi dei problemi generali di stabilità e di sviluppo dell'economia interna ed internazionale, della complessità e della interdipendenza dei diversi settori produttivi, dei rapporti tra politica salariale ed occupazione, del rilievo dell'azione legislativa ed esecutiva in materia, dell'educazione sociale e politica dei lavoratori, della loro posizione e della loro responsabilità nei confronti della società civile»¹¹⁵. Anche Dossetti guardava alla realtà, l'unica sfera nella quale si possono cogliere «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Egli riteneva, infatti, che al punto di vista sociologico si dovesse «per poter giudicare quello che avviene nello schema e nella forma giuridica»¹¹⁶. Sempre nel 1951, anche Dossetti smosse l'ambiente

e cioè che per il sindacalismo libero e autonomo, l'intervento della legge non è da considerare come la soluzione ai propri problemi; perché tanto più ci si affida al parlamento (e quindi si manda il lavoratore davanti al giudice), tanto più il sindacato si trova privo della possibilità di sviluppare la propria azione attraverso lo strumento della contrattazione».

¹¹³ M. ROMANI, *Il sindacato in regime democratico*, in *Atti della XXIV Settimana Sociale dei Cattolici d'Italia*, Edizioni Settimane Sociali, Roma, 1951, 36.

¹¹⁴ Ciò indusse M. GRANDI, *Stato democratico e azione sindacale: l'autonomia dell'azione collettiva*, cit., 76 nt. 47 a contestare il «topos ideologico-storiografico di una presunta influenza delle teorie di S. Perelman sulla cultura sindacale della Cisl» ed a sottolineare che il punto di riferimento di Romani erano direttamente «le esperienze più mature del mondo occidentale». Questa precisazione assume importanza al fine di non riversare su Romani l'accusa di induttivismo sociologico portata nei confronti del primo, mentre in Romani «non vi è mai nessuna affermazione che non riporti il fatto al suo valore» (p. 69). Non giova in tal senso a Romani il fatto di non aver presentato i valori di riferimento come collegati al quadro costituzionale o, per dirlo con altre parole, il fatto di non aver considerato quest'ultimo come parte di quella «concretezza storica» (p. 69) che ne ispirò, secondo G., il pensiero sindacale.

¹¹⁵ M. ROMANI, *Il sindacato in regime democratico*, cit., 42.

¹¹⁶ G. DOSSETTI, *Funzioni e ordinamento dello Stato moderno*, in AA.VV., *I problemi dello Stato*, Cinque Lune, Roma, 1977, 33; questo libro riproduce gli atti di un noto convegno dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani del 12-14 novembre 1951.

giuridico cattolico proponendo di superare la sua concezione «astratta (...) e priva di finalità particolari» della «statualità»¹¹⁷, visione a cui Dossetti stesso riconduce anche il corporativismo democratico». La sua è un'arringa a favore dell'idea che «lo Stato non può essere agnostico» e quindi occorre «non avere paura dello Stato». Ma qui si fermò perché poi nell'indicare le formazioni sociali intermedie che lo Stato doveva sostenere, Dossetti, ricomprese *more solito*, non il sindacato, ma «la categoria professionale»¹¹⁸. Possiamo, quindi, sostenere che Romani era già oltre quest'ultima visione, ancora tributaria all'idea di un ordine naturale ed armonico precostituito. Il suo vantaggio derivava da una sua chiara scelta di valore che non tutti colgono perché fu sempre presentata dall'autore come “semplice” presa d'atto di una realtà storica, quella «rappresentata dal mondo occidentale» che aveva rifiutato lo Stato «a pianificazione economica integrale» così come quella «in ambiente collettivistico» e che si era espresso in positivo per il riconoscimento delle libertà economiche essenziali (libertà di organizzazione economica, la libertà del consumatore e dell'autodeterminazione della scelta di lavoro)¹¹⁹. Romani sapeva, insomma, che la storia la fanno gli uomini in carne ed ossa e questa premessa lo avvicinava ai riformisti che aborriscono la dottrina leninista.

Sottolineo il *dover essere* presente nel pensiero di Romani perché sarebbe del tutto improprio ritenere che il suo modo di ragionare intorno al sindacalismo facesse già di per sé stesso, quale conseguenza di semplice metodo, dell'ambito del *poter essere* della realtà italiana. Non dobbiamo, insomma, commettere l'errore di ritenere che il suo dover essere non fosse immune dal rischio dell'astrattezza per il sol fatto di essere incentrato sull'«osservazione storica comparata delle esperienze, specie quelle dei paesi inglesi»¹²⁰. È certamente vero che Romani indagò queste realtà con l'obiettivo di isolare esperienze di «valore»¹²¹, ma *proprio per questo* dobbiamo e possiamo oggi, con il senno del poi, sottolineare eventuali limiti ed insufficienze del modo di isolamento delle esperienze stesse. E lo stesso vale per G. del quale possiamo

¹¹⁷ Così M. GRANDI, *Stato democratico e azione sindacale*, cit., 58 in critica ad A. Amorth e G. Balladore Pallieri che erano stati incaricati da padre A. Gemelli di svolgere una riflessione sulla svolta democratica dello Stato.

¹¹⁸ G. DOSSETTI, *Funzioni e ordinamento dello Stato moderno*, cit., 36.

¹¹⁹ M. ROMANI, *I piani economici*, in AA.VV., *I problemi dello Stato*, cit., 77 ss.

¹²⁰ M. GRANDI, *Stato democratico e azione sindacale*, cit., 54.

¹²¹ Cfr. la difesa d parte di M. GRANDI, *Stato democratico e azione sindacale*, cit., 69 del maestro dinnanzi alla sua classificazione, tutta interna al suo ambiente cattolico, come teorizzatore di «visioni aridamente sociologiche o economicistiche del fatto sindacale».

mettere in luce la «coerenza metodologica»¹²²), ma dobbiamo farlo sforzandoci al contempo di cogliere il modo in cui egli individuò gli assiomi di base per interrogarci poi se le premesse del suo ragionamento fossero realmente adeguate al caso italiano.

Ora, mi sembra che fosse comune a Romani e a Grandi, una certa dose di sottovalutazione (con conseguente rimozione del relativo problema nella *Vorstruktur* gadameriana ed inconsapevole delle premesse del loro ragionamento) del carattere elitario del loro modello sindacale. Quando G. scrisse, ormai in tarda età ed in un contesto empirico che era notevolmente evoluto e mutato, che «il socio è qualcosa di più del semplice iscritto, tra il socio e l'organizzazione sindacale si crea un rapporto speciale fatto di diritti (fondamentali quelli di rappresentanza e di partecipazione), ma anche di doveri e di consapevoli responsabilità»¹²³, ha in mente un socio molto più professionalizzato, e quindi costruttivamente attivo, dell'operaio comune. Romani e G. investivano insomma il socio del sindacato di un dovere etico d'azione (anzitutto, informativa e educativa) in vista di un obiettivo collettivo che era troppo distante dalla realtà italiana. Su questo punto essi scontano il tipico difetto professionale dello studioso che consiste nel pensare in modo troppo libresco. I Nostri due autori presupponevano che l'azione individuale del socio fosse mossa da un mondo spirituale che non era quello del giovane immigrato alienato dall'organizzazione taylor-fordista che mosse il movimento di massa che esplose con l'Autunno caldo. Ma basti qui aver accennato alle ragioni per le quali chi ne ebbe esperienza diretta non può che assentire con Giugni quando evocò, nel lungo passo citato in precedenza, con «il tradizionalismo di Grandi». Lo testimonia il suo rifugiarsi in premesse assertive che egli accettava perché «di natura essenzialmente logica»¹²⁴ esponendosi alla critica di non cogliere il loro carattere servente, rispetto al bilanciamento tra i principi, del profilo tecnico¹²⁵. Mi rendo conto che può apparire addirittura paradossale attribuire al

¹²² M. SCOTTI, *In ricordo di Mario Grandi*, cit., 301.

¹²³ M. SCOTTI, *In ricordo di Mario Grandi*, cit., 304.

¹²⁴ Così ad esempio fondava il criterio della specializzazione in occasione della sua relazione su Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello, in AIDLASS (a cura di), *Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello*, Giuffrè, Milano, 1982, 7 ss. ma v. a 128 un passo della sua *Replica*. Assertiva è anche la sua adesione alla teoria della mancata incorporazione del contratto collettivo in quello individuale (p. 15) che a rigore lo avrebbe obbligato a ripensare l'efficacia oggettiva del contratto stesso.

¹²⁵ Così G. GIUGNI, *Intervento*, in AIDLASS (a cura di), *Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello*, cit., 120.

gruppo di Romani il difetto di essere stati troppo poco attenti alla realtà storica in atto, ma, d'altra parte, non riesco a spiegarmi in altro modo perché quel gruppo fu travolto dai fatti della seconda metà degli anni sessanta. Anche il successivo scorrere del tempo, come è per quasi tutti, non ha, infine, giocato a suo favore dell'impostazione romaniana. In una società secolarizzata come quella in cui viviamo la gran parte delle persone non agisce più perché si concepisce come accomunata ad altri da un destino deontologico collettivo oppure *ad majorem gloriam*. Il movente dell'azione risiede piuttosto nell'obiettivo di affermare la propria singolarità che pretende che sia sempre e comunque protetta dai principi costituzionali positivi. Siamo transitati (irreversibilmente?) nell'era che Bobbio chiamava criticamente l'età dei diritti (fondamentali). Con l'affermarsi dello Stato sociale, al quale si confà piuttosto un'etica consequenziale, è ormai diventato inverosimile che il singolo si carichi di una responsabilità sociale di tale ampiezza agendo egli piuttosto per immedesimazione in identità collettive pre-determinate (e non frutto del lavoro dialogico democratico che parte dal basso) ¹²⁶.

Detto questo però, non vorrei innescare false congetture sull'assoluta inattualità del pensiero di G. Basta, infatti, espungere fuori dalla sua ricostruzione del fenomeno sindacale le questioni attinenti all'efficacia del contratto collettivo di diritto comune, e focalizzarsi sul ginepraio di questioni irrisolte che si suole richiamare con il termine della democrazia sindacale interna, per far tornare d'attualità, sebbene in un raggio d'azione più circoscritto perché lascia fuori la questione dell'efficacia del contratto collettivo, l'approccio del Nostro che, nel bilanciamento dei multipli interessi che intessano il fenomeno, dava rilievo anche alla – poi bistrattata – libertà sindacale individuale (positiva). Ma v'è di più. Quando le sezioni unite della Cassazione con la decisione del 6 giugno del 2017, si sono espresse per la legittimità dei singoli componenti della rappresentanza sindacale unitaria ad indire le assemblee, hanno fatto leva sul fatto che persistono competenze proprie di questi ultimi che non vengono assorbite da quelle proprie delle rappresentanze stesse ¹²⁷. È un'impostazione

¹²⁶ In questa involuzione G. SAPELLI, *Il futuro della cittadinanza del lavoro*, in A. CIAMPANI (a cura di), *Mario Romani. Il sindacalismo libero e la società democratica*, cit., 246 individua il sintomo più evidente del mancato sviluppo del pluralismo democratico preconizzato da Romani.

¹²⁷ È una impostazione che si è, infine, affermata anche in relazione al *Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014* ma su questo rinvio allo scritto di M. MURGO, *Il diritto di indire l'assemblea nel t.u. sulla rappresentanza: una (prevedibile) conferma*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2020, II, 593 ss.

che G. avrebbe sottoscritto perché sminuisce la legittimazione “*esclusivamente elettorale*” (corsivo mio)¹²⁸ delle RSU. G. riteneva infatti che l’elezione rispondesse alla logica dello spogliarsi della responsabilità collettiva e non a quella dell’assunzione della stessa.

6. *Un autore di passaggio dal tomismo al neo-tomismo? L’autonomia valoriale della «persona»*

Secondo Maritain nel periodo storico che coincide con la formazione universitaria di G. i giuristi facevano «confusione» tra corpo politico (o società politica) e Stato. In effetti, nell’ambito culturale del nostro cattolicesimo, solo grazie alla recezione, peraltro ritardata, del neo-tomismo maritainiano, si affermò la distinzione tra Stato e popolo. Tuttavia quest’ultimo orientamento, riconducendo la vita del popolo fuori dal campo del diritto verso il diritto cristiano perdeva di vista il «momento politico-statuale», che Sturzo seppe, probabilmente includere per primo sul fronte cattolico, in un pluralismo, spesso evocato grazie all’immagine della città (Giuseppe Lazzati ma anche Adriano Olivetti) laico e attento alle scelte personali (individuali e non collettivistiche)¹²⁹.

Il superamento degli eccessi istituzionalistici, anche della parte cattolica pervicacemente antistatalista¹³⁰, rese, infine, possibile assegnare alla Repubblica il tutto (dei principi costituzionali) ed allo Stato apparato la parte del potere normativo¹³¹. Poco più tardi s’affacciò un nuovo modo di ragionare – ma qui siamo già all’epoca presente – secondo il quale il bene comune coincide con il bilanciamento dei principi costituzionali. L’opera di G. si svolse durante questa transizione che indusse, infine, i giuristi cattolici a mutare le coordinate di fondo del loro contesto simbolico: è la relazione che costituisce ora «la persona umana; la persona è un “essere relazionale”. Tommaso insisteva più sull’individualità e incomunicabilità dell’essere della singola persona umana, mentre la relazionalità era intesa in senso sostanziale, è dunque peculiare solo

¹²⁸ M. GRANDI, *Ci sono ancora i soci del sindacato?*, cit.

¹²⁹ F. TRANIELLO, *Concezioni cristiane del pluralismo sociale*, in *Il pluralismo sociale nello Stato democratico*, cit., 17 ss.

¹³⁰ Lo nota G. LAZZATI, *Prolusione*, in *Il pluralismo sociale nello Stato democratico*, cit., 13.

¹³¹ Cito dalla traduzione in italiano di *Man and the State* del 1951: J. MARITAIN, *L’uomo e lo Stato*, Vita e Pensiero, Milano, 1992, 13. A Maritain guardava già con favore D. BARBERO, *Diritto e legge*, in *Studi di teoria generale del diritto*, Giuffrè, Milano, 1953, 27.

di Dio in senso proprio»¹³². Nella concezione tomistica l'uomo possiede la naturale disposizione e tendenza al bene e alla conoscenza di tale bene e tutto ciò si colloca in una dimensione pre-giuridica di carattere ontologico ovvero nel mondo delle idee platoniche e, quindi, dell'*eidōs* che, essendo oltre il *logos* e l'*epistēmē* (indicibile), riusciva ad imporsi come limite giuridico. In questa visione la persona, come affermava Barbero è portatrice di diritto naturale e costitutiva di un'etica deontologica (o kantiana). Nel gesuanesimo contemporaneo, invece, la persona si fa singolo liberandosi di ingombranti sovrastrutture alle quali di sostituiscono i vincoli che nascono dalle relazioni con gli altri all'interno di vite in cui si susseguono, in modo sempre più compulsivo, l'entrata e l'uscita dalle reti. Assunta l'etica consequenziale del bilanciamento dei diritti fondamentali, G. è annoverabile nella tradizione di pensiero alla quale va riconosciuto il merito di cogliere la persona come struttura di valore¹³³ e, quindi, un essere assiologico che influisce sull'individuazione delle regole di giudizio senza però imporre la tirannia del valore stesso.

Di G. ricordo giudizi severi, spesso aspri, ma sempre veri. Il suo eloquio ben difficilmente suscitava fremiti di eccitazione anche se fui testimone diretto dell'entusiasmo incontenibile di Mario Napoli nel sentirlo parlare sulla prospettiva assiologica di Mengoni¹³⁴. G. fu tra i pochi a comprendere che il giurista trentino aveva optato per una teoria, non della secondarietà, bensì dell'*integrazione* tra argomentazione topica e sistematica. La grande novità teoretica, sulla quale Mengoni stesso insistette, con un'enfasi che i suoi lettori non sempre colgono, consiste nel superamento, di contro a Betti, della «separazione tra teoria e prassi postulata dalla dottrina pandettistica sotto l'influsso della filosofia kantiana»¹³⁵. Esse devono combinarsi tra di loro in un processo di andirivieni circolare dall'una all'altra.

Superata una certa ritrosia ed asperità iniziale, il Nostro mostrava tratti inaspettati d'autoironia. Ai suoi tempi – mi confidava – il miglior modo per assimilare l'arte di capire l'interlocutore era quello di sedersi tra i pochi studenti che seguivano le lezioni di Mengoni che vi parlava fra sé e sé un po' – aggiunse il giorno che mi aveva invitato al suo corso – «come tendo a fare anch'io».

¹³² A. GHISLABERTI, *Solidarietà e statuto della persona*, in M. NAPOLI (a cura di), *La solidarietà*, Vita e Pensiero, Milano, 2009, 23.

¹³³ Che secondo S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Zanichelli, Bologna, 2006, 26 risale a Luigi Mengoni.

¹³⁴ M. GRANDI, *Lavoro e valori: note sulla prospettiva assiologica di Luigi Mengoni*, in *Arg. dir. lav.*, 2006, 701.

¹³⁵ L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, cit., 34-35.

In un ambiente accademico che era monopolizzato da chi professava il tipico elitarismo di sinistra, G. incarnava un modo antitetico di concepire il rapporto con gli studiosi più giovani. Per quanto ricordo, colse bene quel che la comunità scientifica ha perso con la sua scomparsa, Mattia Persiani quando nel commemorarlo disse, con la sua proverbiale schiettezza: «il mio ricordo è quello di una figura sempre presente nei nostri ambiti accademici con il suo rigore personale e scientifico, un po' se volete ancien regime, un po' demodé, ma proprio per questo ancora più apprezzabile in una temperie culturale e ambientale in cui la misura e la signorilità paiono troppo spesso sottovalutate»¹³⁶.

¹³⁶ M. PERSIANI, in AIDLASS (a cura di), *Le relazioni*, cit., 7-8.

